



**GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE
AI CAMPIONATI
E AI TORNEI A.I.C.S.
DI CALCIO A 5**

REGOLAMENTO GENERALE

Indice generale

REGOLAMENTO GENERALE CALCIO A 5 AICS	5
PARTE PRIMA: PRINCIPI E DEFINIZIONI	5
Art.1 Principi ispiratori dell'attività sportiva AICS.....	5
Art.2 Adesione al Codice europeo di etica sportiva e alla Carta etica dello sport	5
Art 3 Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato	6
Art.4 Potestà regolamentare e ambito di applicazione del regolamento generale per la partecipazione alle competizioni di calcio a 5.....	6
Art. 5 Conoscenza, accettazione e rispetto del regolamento generale e delle norme AICS.....	6
Art.6 Conoscenza, accettazione e rispetto del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI	7
Art.7 Definizioni	7
PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI	7
Art. 8 La stagione sportiva	7
Art. 9 Attività ufficiale e attività non ufficiale.....	8
Art. 10 L'Affiliazione	8
Art.11 Quote di iscrizione depositi cauzionali e sanzioni pecuniarie	9
Art.12 Decadenza e Revoca dell'affiliazione ai fini della partecipazione all'attività calcistica.....	9
Art. 13 Il Tesseramento.....	9
Art.14 Assicurazione dei tesserati	10
Art 15 Tutela medico sportiva	11
Art 16 Tutela della salute e lotta contro il doping	11
Art.17 Decadenza e Revoca del tesseramento ai fini della partecipazione all'attività calcistica.....	11
Art. 18 Ulteriori condizioni per la partecipazione all'attività da parte dei tesserati.....	12
Art.19 Obblighi, Doveri, Divieti e Responsabilità delle affiliate e dei tesserati	12
Art.19 bis Ulteriori condizioni per partecipare alle manifestazioni calcistiche.....	13
Art.20 Diritti delle affiliate e dei tesserati	13
PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO	13
DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI	13
Art.21 Organizzazione dei campionati e dei tornei	13
Art.22 Organi ufficiali del settore calcio disciplina calcio a 5.....	14
Art.23 L'assemblea delle affiliate per la disciplina sportiva del Calcio a5	14
Art.23 L'assemblea delle affiliate per la disciplina sportiva del Calcio a5 bis.....	14
Art.23 L'assemblea delle affiliate per la disciplina sportiva del Calcio a5 ter	14
Art 24 Formazione delle classifiche	14
Art.25 Squadre vincenti i campionati e accesso ai play off	15
Art.26 Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei	15
Art.27 Programmazione delle gare dei Campionati.....	16
Art.28 Programmazione delle gare dei Tornei.....	17

PARTE QUARTA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE.....17

Art.29 Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale.....	17
Art.30 Rinvio delle gare dei campionati su iniziativa e richiesta delle squadre partecipanti e per causa di forza maggiore e non programmabili.....	18
Art.31 Rinvio o sospensione delle gare per avversità meteorologiche	18
Art.32 Recupero delle gare non disputate, rinviate, annullate o sospese	17
Art. 33 I comunicati ufficiali.....	18

PARTE QUINTA DIREZIONE DELLE GARE E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE.....18

Art.34 Arbitri e assistenti designati alla direzione delle gare	18
Art.35 Dovere di assistenza agli arbitri e agli avversari.....	18
Art.36 Assenza o infortunio dell'arbitro designato e/o di un suo assistente e loro sostituzione ..	19
Art.37 I commissari di campo	19

PARTE SESTA DISPUTA DELLE GARE.....19

Art.38 Adempimenti preliminari alla gara. Messa a disposizione dei palloni.....	20
Art.39 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Le note di gara.....	20
Art.40 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. I documenti per partecipare alla gara.....	21
Art.41 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara e accesso al recinto di gioco...21	
Art.42 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Le note di gara on line.....	22
Art.43 Il capitano della squadra	22
Art. 44 Presentazione in campo delle squadre e tempo d'attesa	22
Art.45 La Durata delle gare	23
Art.46 Adempimenti dei calciatori partecipanti alla gara al termine della stessa	23
Art.47 Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei	23

TITOLO SECONDO.....23

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....23

PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DEI SODALIZI PARTECIPANTI.....23

Art.48 Elenco sanzioni a carico dei sodalizi partecipanti all'attività	23
Art.49 Diffida e Ammenda	24
Art.50 Punizione sportiva della perdita della gara.....	24
Art.51 Penalizzazione di uno o più punti in classifica.....	24
Art.52 Squalifica del campo di gioco per una o più giornate	25
Art.53 Retrocessione all'ultimo posto in classifica	25
Art.54 Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS	25
Art.55 Responsabilità dei sodalizi per comportamento di razzismo dei propri sostenitori.....	25
Art.56 Responsabilità dei sodalizi per illecito sportivo dei propri tesserati	25

PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI.....26

Art.57 Elenco sanzioni a carico dei tesserati partecipanti all'attività..... 26
Art.58 Ammonizione ed espulsione..... 26
Art.59 Ammonizione con diffida..... 26
Art.60 Squalifica..... 26
Art.61 Sospensione cautelare 27
Art.62 Diritto alla difesa..... 27
Art.63 Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati 27
Art.64 Prescrizione delle sanzioni inflitte ai tesserati e provvedimenti di grazia 28

PARTE TERZA LA GIUSTIZIA SPORTIVA AICS.....28

Art 65 Organi ufficiali della giustizia sportiva AICS 28
Art 66 Il giudice sportivo di primo grado 28
Art.67 La Commissione giudicante di secondo grado 28

PARTE QUARTA RECLAMI E RICORSI.....29

Art.68 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati29
Art.69 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati30
Art.70 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata
e dell'attività non ufficiale.30
Art.71 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo30
Art.72 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni su gare dei play-off dei campionati31
Art.73 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni sulle gare dei tornei di breve durata
e dell'attività non ufficiale.31
Art.74 Impugnazione e revoca.....31

ALLEGATO A: Tabella delle sanzioni più ricorrenti 32

ALLEGATO B: Tabella delle ammende più ricorrenti 33

LE REGOLE DEL GIOCO 34

AGGIORNAMENTO 4 settembre 2024

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

REGOLAMENTO GENERALE CALCIO A 5 AICS

TITOLO PRIMO ATTIVITA' E COMPETIZIONI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

PARTE PRIMA: PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art.1 Principi ispiratori dell'attività sportiva AICS

1. Nell'organizzazione delle sue attività, competizioni e manifestazioni sportive, il **Comitato Provinciale AICS di Lucca APS** (qui definito anche Comitato o Comitato Provinciale AICS o Associazione o AICS), sulla scorta del riconoscimento che le istituzioni europee hanno dato alla specificità del ruolo svolto dallo sport, in particolare mediante strutture gestite dal volontariato, trae fondamento dalla **“Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa”**, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la quale assegna alle associazioni sportive **“un ruolo centrale nella promozione della parità di accesso da parte delle donne e degli uomini all'attività sportiva a tutti i livelli, la formazione dei giovani, la tutela della salute degli sportivi, la lotta contro il doping, la lotta contro la violenza e le manifestazioni razziste o xenofobe”** e riconosce grande importanza **“all'autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative”**.
2. L'AICS organizza le suddette attività, manifestazioni e competizioni, nel rispetto assoluto dei principi di cui al **comma 1**, conformemente al diritto riconosciuto alle associazioni sportive di organizzare e promuovere le proprie attività sportive **“nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi”** pur ovviamente **“nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente”**

2 bis Tale diritto è inoltre esplicitamente riconosciuto dalla normativa della Repubblica italiana e in particolare dall'articolo 3 del d.lgs. 36/2021 secondo il quale **“L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, è libero.”**

2 ter Nell'organizzazione delle proprie attività l'AICS trae inoltre fondamento dalla Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare dal suo articolo 33, secondo il quale **“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».**

3. Il Comitato Provinciale AICS, consapevole che come affermato nella Dichiarazione di Nizza, **“le associazioni sportive hanno una responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport”**, si sente fortemente impegnato a salvaguardare e promuovere **“le funzioni sociali, educative e culturali dello sport, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale.”** Nello spirito di tale Dichiarazione, l'AICS si impegna a fare in modo che **“siano mantenuti la coesione e i legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli, l'imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, nonché l'integrità fisica degli sportivi.”**
4. Per quanto riguarda in particolare la pratica dell'attività sportiva dilettantistica e lo sport per tutti, l'AICS condivide che si fondino **“su valori sociali, educativi e culturali”**, e siano **“un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole”**, anche sulla scorta del suddetto d.lgs. 36/2021 secondo cui l'attività sportiva è **“strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale”**.
5. Nella condivisione di questi principi fondamentali, **l'AICS di Lucca si impegna pertanto a far sì che l'attività sportiva da essa organizzata e o gestita sia accessibile a tutte e a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali.**
6. Si impegna inoltre a incoraggiare la pratica delle attività fisiche e sportive da parte dei disabili, fisici o mentali, in quanto essa per loro rappresenta un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale e di solidarietà.

Art.2 Adesione al Codice europeo di etica sportiva e alla Carta etica dello sport

1. L'AICS di Lucca aderisce al **Codice europeo di Etica Sportiva**, approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport il 15 Maggio 1992 e alla **Carta etica dello Sport**, approvata dalla Regione Toscana nel giugno 2011, per la quale *“la pratica dello sport è componente essenziale nel processo educativo.”*
2. Tali adesioni si basano in primo luogo sulla condivisione del concetto che *“il rispetto dei principi etici dello sport contribuisce alla formazione di un'etica della cittadinanza”* e che *“la pratica sportiva, lealmente esercitata, genera reciproca fiducia e favorisce la socializzazione e la coesione sociale, fornendo occasioni di conoscenza, comprensione e apprezzamento, anche tra persone di diverse origini culturali.*
3. I principi fondamentali del “Codice” e della “Carta” affermano che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale"(fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo. "Fair play" non significa infatti soltanto giocare nel rispetto delle regole: il termine incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo di comportarsi.
4. La condivisione di regole comuni, l'elaborazione della sconfitta (saper perdere) e l'esclusione di ogni comportamento teso a umiliare gli avversari, hanno un fondamentale valore nella formazione dell'individuo, *“la cui crescita attraverso lo sport si esprime nella comprensione e nell'accettazione dei propri limiti e nel rispetto degli avversari.”*
5. Condividendo l'impostazione data dalla “Carta etica”, inoltre, l'AICS pone a fondamento della sua attività l'idea che *“lo sport è gioco e fonte di divertimento: dà corpo al diritto alla felicità, intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme agli altri”* e che *“tutti hanno diritto di fare sport per stare bene”.*
6. Responsabilità di chiunque esercita una funzione educativa e di tutela nei confronti di chi pratica sport è guidarne l'impegno psicofisico nel rispetto della centralità, affermata dalla Costituzione, della persona umana. Responsabilità del Comitato Provinciale, pertanto, è innanzitutto creare un contesto idoneo per il "fair play", e incrementare la coscienza sul fair play nell'ambito della propria sfera d'influenza.
7. **Responsabilità di ogni singolo tesserato (arbitri, calciatori, tecnici, dirigenti) è quello di cercare di uniformare i propri comportamenti in ambito sportivo al concetto di "fair play".**

Art 3 Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato

1. Nell'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, L'AICS di Lucca si ispira inoltre ai principi del **Libro Bianco sullo sport presentato dalla Commissione europea** nel luglio del 2007.
2. Incoraggia a tal fine l'organizzazione dello sport a livello amatoriale, che si basa su società senza fini di lucro e sul volontariato, e persegue la crescita dell'apporto del volontariato giovanile nelle organizzazioni sportive, in quanto esso fornisce molte occasioni di istruzione non formale, che devono essere riconosciute e potenziate.
3. **Incoraggia poi la formazione di squadre amatoriali, in quanto la partecipazione a una squadra, principi come la correttezza, l'osservanza delle regole del gioco, il rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina rafforzano la cittadinanza attiva.**
4. Incoraggia anche i più giovani a formare e far parte di squadre amatoriali, in quanto ciò offre loro possibilità concrete di impegno sociale.

Art.4 Potestà regolamentare e ambito di applicazione del regolamento generale per la partecipazione alle competizioni di calcio a 5

1. Con i poteri derivanti dallo Statuto, il Comitato Provinciale AICS di Lucca APS adotta il presente “Regolamento Generale per la partecipazione alle competizioni di calcio a 5 (definito anche Regolamento o Regolamento Generale).
2. Esso disciplina tutte le competizioni organizzate direttamente o assistite tecnicamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca APS e dal suo settore calcio. Si applica a tutte le associazioni, società e basi associative sportive, affiliate o partecipanti, e ai loro associati, tesserati o aderenti. Per quanto riguarda le competizioni regionali e nazionali AICS, valgono i rispettivi regolamenti, che prevalgono.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le Regole AICS del Gioco del Calcio a 5, e, per quanto compatibili, le regole ufficiali FIGC del calcio a 5, il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, nel loro ultimo aggiornamento in vigore.
4. Per quanto eventualmente ulteriormente non contemplato anche in tali regolamenti, oppure è causa di conflitti di interpretazione, si rimanda all'assemblea delle affiliate per la disciplina del calcio a 5, che è nel merito sovrana.
5. Gli organi del Comitato, per quanto di loro competenza, si riservano di apportare al regolamento generale e ai regolamenti della disciplina sportiva del calcio a 5, le modifiche e le integrazioni che riterranno opportune, anche durante lo svolgimento dei campionati e dei tornei, per il miglior andamento degli stessi, previa pubblicazione nei Comunicati Ufficiali dell'Associazione e diffusione tramite il sito internet istituzionale.

Art. 5 Conoscenza, accettazione e rispetto del regolamento generale e delle norme AICS

1. L'iscrizione e la partecipazione alle competizioni di calcio a 5 AICS, organizzate direttamente o assistite tecnicamente dal Comitato, presuppongono la conoscenza e l'incondizionata accettazione del regolamento generale e delle altre norme regolamentari, statutarie e di giustizia sportiva adottate dall'AICS.
2. L'AICS adotta tutte le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della suddetta normativa, assicurandone la diffusione a tutti i propri associati, tesserati e aderenti. A tal fine la mette a disposizione presso la propria sede e la pubblica sul sito internet dell'Associazione, assicurando con le identiche modalità la diffusione tempestiva delle eventuali modifiche apportate. E' dovere inoltre delle affiliate o partecipanti garantire la conoscenza di essa ai propri associati, tesserati o aderenti.
3. **I partecipanti alle competizioni di calcio a 5 AICS**, a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare e a far rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, il presente regolamento generale, le regole AICS delle discipline sportive che praticano, le decisioni adottate in materia dall'AICS. Essi assumono, in ragione della loro attività sportiva, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dall'AICS e dai suoi organismi ufficiali nelle materie comunque attinenti l'attività calcistica, e nelle relative vertenze di carattere disciplinare ed economico. **Sono tenuti pertanto ad adire preventivamente** agli strumenti di tutela previsti dallo statuto dell'AICS.

Art.6 Conoscenza, accettazione e rispetto del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI

1. L'AICS è soggetta a pieno titolo a quanto previsto dal “**Codice di Comportamento Sportivo**”, emanato dal Consiglio Nazionale del Coni nella sua riunione del 15 luglio 2004. In esso sono richiamati i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità, contemplati negli Statuti e Regolamenti del CONI, delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite. **Il contenuto essenziale del Codice è stato trasfuso all'interno del presente regolamento.**
2. L'iscrizione e la partecipazione alle competizioni di calcio a 5 AICS, organizzate direttamente o assistite tecnicamente dal Comitato, presuppongono la conoscenza e l'incondizionata accettazione delle norme regolamentari, statutarie e di giustizia sportiva adottate dal CONI e il rispetto delle sue decisioni.

Art.7 Definizioni

Ai fini di quanto previsto dagli articoli del presente Regolamento e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con riferimento allo statuto dell'AICS e ai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, e per quanto compatibili, con i seguenti termini si intendono:

- **Enti Sportivi Dilettantistici (ESD):** tutti i soggetti di cui all'articolo 6 del d.lgs. 36/2021 e in particolare:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
 - c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 36/2021;**associazione sportiva dilettantistica (ASD) e società sportiva dilettantistica (SSD):** tutti i soggetti giuridici, iscritti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD), che si affiliano all'AICS e lo statuto dell'Associazione qualifica come soci collettivi, che svolgono, senza fine di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- **ente del terzo settore (ETS):** tutti i soggetti giuridici, **iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)**, anche senza essere iscritti nel registro delle attività sportive dilettantistiche, che si affiliano all'AICS e lo statuto dell'Associazione qualifica come soci collettivi, e che hanno tra le attività di interesse generale previste dallo statuto lo svolgimento senza fine di lucro di attività sportiva dilettantistica;
- **base associativa sportiva (BAS):** tutti i soggetti, anche informali, che si affiliano all'AICS e lo statuto dell'Associazione qualifica come soci collettivi, per svolgere attività sportiva, senza essere iscritti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:**
 - a) (RASD), il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Al Registro devono essere iscritti anche gli altri ESD che vogliono usufruire dei benefici previsti per tali Enti;

- con il termine **sodalizi** si intendono **tutte le squadre che si iscrivono alle competizioni di calcio a 5 AICS**, anche senza esserne affiliati;
- con il termine **tesserati** si intendono tutti coloro, **nello statuto dell'AICS** definiti **soci individuali o tesserati non associati**, che **tramite ASD, SSD, BAS, ETS** affiliate o partecipanti, o direttamente tramite il Comitato Provinciale, **aderiscono all'AICS** per svolgere attività di qualsiasi tipo, assumendone la tessera sociale, e tutti coloro che pur non essendone soci sono in possesso di tessera dell'AICS. Per i tesserati che rivestono le qualifiche di cui all'articolo 25 comma 1 del d.lgs. 36/2021, valgono tutte le disposizioni previste dallo stesso decreto;
- con il termine **aderenti alle associazioni o alle società partecipanti** si intendono tutti coloro che a qualsiasi titolo prendono parte alle competizioni di calcio a 11 AICS con le **ASD, SSD, BAS, ETS ed ESD in genere** partecipanti alle stesse, anche senza esserne soci o tesserati;
- con il termine **calcianti** sono definiti tutti coloro che risultano tali dalle richieste di tesseramento e tutti coloro che sono elencati nelle note ufficiali di gara in qualità di calciatori.
- con il termine **dirigenti** sono definiti tutti coloro che risultano tali dal modulo di affiliazione o dalle richieste di tesseramento, e tutti coloro che sono elencati nelle note ufficiali di gara in qualità diversa da quella di calciatore o guardalinee di parte. Ai fini disciplinari, sono qualificati come dirigenti anche coloro che svolgono la funzione di allenatore o tecnico sportivo.

PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI

Art. 8 La stagione sportiva

1. La stagione sportiva AICS per la disciplina sportiva del calcio a 5, ha inizio il 1 Settembre di ciascun anno e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

Art. 9 Attività ufficiale e attività non ufficiale

1. Per **attività ufficiale AICS** si intende quella relativa ai campionati amatori e dilettanti, e ad ogni altra eventuale competizione di calcio a 5 organizzata direttamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca APS.
2. Per **attività non ufficiale** si intende quella relativa alle competizioni di calcio a 5 organizzate dalle affiliate su affidamento temporaneo del Comitato Provinciale e con la sua assistenza tecnica.
3. Per attività ufficiale FIGC o di altri Enti compresi i Comitati AICS di altre province, si intende tutta l'attività da essi svolta tranne l'attività non ufficiale e/o ricreativa.

Art. 10 L'Affiliazione

1. L'Affiliazione all'AICS è regolamentata in via generale dallo statuto dell'Associazione e dal Regolamento nazionale, ai quali si rimanda.
2. Possono partecipare all'**attività ufficiale AICS**, le ASD, le SSD, le BAS gli ETS gli ESD e tutti gli altri soggetti che, tramite un rapporto di adesione, sono **regolarmente affiliati** all'AICS con affiliazione valida per la stagione sportiva in corso. **L'Affiliazione ha validità annuale (1 gennaio – 31 dicembre)**. Le prime affiliazioni richieste dopo il 1° settembre di ogni anno scadono il 31 dicembre dell'anno successivo. **Alla scadenza, tutti i sodalizi iscritti al campionato debbono obbligatoriamente rinnovarle.**
3. La domanda di adesione va presentata al Comitato provinciale AICS di Lucca o ad altro Comitato AICS, qualora consentito, con le modalità annualmente stabilite, entro l'inizio di ogni campionato;
4. Il Comitato competente compilerà e inoltrerà la richiesta di affiliazione alla sede nazionale tramite il programma "AICS Network". Il modello cartaceo stampato dal programma deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del sodalizio richiedente e allegato alla domanda.
5. Alla **prima domanda di adesione degli Enti Sportivi Dilettantistici (ASD, SSD, ETS)** devono essere allegati:
 - una copia registrata dell'atto costitutivo (se esistente) e dello **statuto sociale** del sodalizio, redatti sotto forma di scrittura pubblica o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata, dalle quali si rilevi l'assenza dei fini di lucro, l'elettività delle cariche sociali, la volontarietà di iscrizione e recesso da socio, l'attività sportiva quale oggetto sociale. **Le ASD e le SSD**, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2021, debbono esercitare "*in via stabile e principale*" "*l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*". **Tale obbligo, da sancire statutariamente, non sussiste per gli Enti del Terzo Settore.**
 - il codice fiscale del sodalizio e l'eventuale partita IVA;
 - copia del verbale di elezione del direttivo e del legale rappresentante in carica, se anche parzialmente diversi da quelli dell'eventuale atto costitutivo;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;

6. Le SSD devono allegare anche la visura camerale.
7. Le ASD e SSD devono indicare inoltre nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
8. Ogni ESD trasmette in via telematica al registro delle attività sportive dilettantistiche, tramite l'AICS, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei propri dati di iscrizione, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente
 - Alla **prima domanda di adesione delle BAS** devono essere allegati: una copia registrata dell'atto costitutivo (se esistente) e dello **statuto sociale** del sodalizio. In mancanza, provvederà l'AICS fornendo un facsimile da adottare;
 - elenco comprendente almeno tre dirigenti, tra i quali deve essere compreso il legale rappresentante;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
9. Il Comitato Provinciale AICS si riserva comunque, in ottemperanza allo statuto e ai regolamenti, di non accettare le domande di affiliazione.
10. Ogni variazione allo statuto e alla composizione delle cariche sociali deve essere tempestivamente comunicata tramite consegna di copia del verbale attestante tali modifiche.
11. Alla **domanda di riaffiliazione** non va allegata nessuna documentazione, a meno che il sodalizio non abbia variato lo statuto, la denominazione sociale, il legale rappresentante, la composizione del consiglio direttivo. In tal caso si dovrà trasmettere copia del relativo verbale di approvazione delle variazioni. I verbali di approvazione di modifiche apportati agli statuti delle ASD, delle SSD e degli ETS devono essere registrati.
12. Tutta la documentazione può essere trasmessa tramite il programma di tesseramento online.
13. L'adesione, che vincola i richiedenti al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto dell'Associazione e dal presente regolamento, si concretizza e perfeziona con il pagamento della quota di affiliazione e il rilascio del **Certificato di Adesione**, che conferisce agli affiliati lo status di **"socio collettivo"**. All'atto del rilascio di tale certificato, contestualmente è rilasciata anche la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
14. In tutte le comunicazioni ufficiali, vi è l'obbligo di riportare l'intera denominazione sociale, così come risulta dall'affiliazione. E' ammessa esclusivamente l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor solo e soltanto se accompagnato dall'indicazione della denominazione sociale.
15. Con un'unica affiliazione si possono iscrivere più squadre ai campionati di calcio a 5, purché di categorie e/o gironi diversi e purché esse assumano la stessa denominazione sociale. E' ammessa l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor, anche diversi per ogni squadra, solo e soltanto se accompagnata sempre dall'indicazione dell'intera denominazione sociale.
16. Possono partecipare all'**attività non ufficiale AICS, anche sodalizi non affiliati**.

Art.11 Quote di iscrizione depositi cauzionali e sanzioni pecuniarie

1. I sodalizi partecipanti all'attività, hanno l'obbligo di pagare nei termini stabiliti le quote di iscrizione relative alle varie competizioni, di versare il deposito cauzionale qualora previsto e di pagare le sanzioni pecuniarie loro inflitte.
2. In caso di inadempienza, il Comitato Provinciale dopo aver inviato alle stesse una formale diffida, può infliggere loro uno o più punti di penalizzazione in classifica. Perdurando l'inadempienza, esso può prevedere l'esazione coattiva sul campo delle somme dovute e/o l'esclusione dal prendere parte alla competizione di competenza.

Art.12 Decadenza e Revoca dell'affiliazione ai fini della partecipazione all'attività calcistica

1. La decadenza e la revoca dell'Affiliazione all'AICS sono regolamentate in via generale dallo statuto dell'Associazione e dal Regolamento nazionale, ai quali si rimanda.
2. La decadenza dell'affiliazione ai fini della partecipazione all'attività calcistica dell'AICS si ha se l'affiliato alla scadenza non rinnova l'affiliazione o se non si iscrive alle relative manifestazioni.
3. La revoca dell'affiliazione può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio, ma solo ai fini della partecipazione alle competizioni di calcio AICS ed esclusivamente per i seguenti motivi:
 - invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento;
 - rinuncia a prendere parte alle competizioni a cui si è iscritti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal Settore Calcio;
 - mancato pagamento delle quote di iscrizione stabilite e delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate dagli organi competenti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal settore calcio.
4. Qualora il Settore Calcio decida tale revoca, l'affiliato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, agli organi di giustizia dell'Associazione.
5. In ogni caso di cessazione o revoca gli affiliati devono provvedere comunque al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto all'AICS, agli altri affiliati e ai tesserati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento di tali obblighi e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.
6. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione, i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 13 Il Tesseramento

1. Il tesseramento all'AICS è regolamentato in via generale dallo statuto dell'Associazione e dal Regolamento nazionale, ai quali si rimanda.
2. Possono partecipare all'**attività ufficiale** AICS, i calciatori, i tecnici, i dirigenti e i tesserati in genere di cui all'articolo 25 comma 1 del d.lgs. 36/2021, regolarmente **tesserati per i sodalizi partecipanti a tale attività con tessera valida per la stagione sportiva in corso**
3. **Le tessere hanno validità 365 giorni dalla data di rilascio purché il sodalizio per cui si è tesserati sia regolarmente affiliato.**
4. I sodalizi partecipanti **possono tesserare un numero illimitato di calciatori, tecnici e dirigenti**, salvo le limitazioni eventualmente previste dai regolamenti specifici delle singole competizioni e salvo quanto previsto dal presente regolamento.
5. **Il tesseramento per l'attività ufficiale vincola i suddetti al sodalizio di appartenenza per tutta la durata della stagione sportiva in corso**, salvo quanto previsto per lo svincolo conseguente ad inattività o a seguito di concessione di nulla osta. Per determinare il sodalizio di appartenenza di chi abbia eventualmente sottoscritto una doppia richiesta di tesseramento, si farà ricorso alla data di rilascio delle tessere. I calciatori tesserati prima del 1° settembre di ogni anno, da tale data possono comunque sottoscrivere richiesta di tesseramento per altro sodalizio, e saranno considerati tesserati per questo secondo sodalizio.
I calciatori e le calciatrici tesserati per l'attività ufficiale di calcio a 5 dell'AICS sono inquadrati nelle seguenti categorie:
 - **DILETTANTI**: partecipanti ai campionati di calcio a 5 senza limiti di categoria
 - **AMATORI**: partecipanti ai campionati di calcio a 5 con restrizioni di categoria di cui all'art. 18 e possono disputare gare a partire dal compimento anagrafico del 16° anno di età
 1. CALCIO A 5 OVER 35 nati nel corso dell'anno in cui compiono i 35 anni
 2. CALCIO A 5 OVER 40 nati nel corso dell'anno in cui compiono i 40 anni
 3. CALCIO A 5 OVER 45 nati nel corso dell'anno in cui compiono i 45 anni
 4. CALCIO A 5 FEMMINILE compimento anagrafico del 15° anno di età
6. I tesserati per l'attività ufficiale, **a loro richiesta, sono automaticamente svincolati** nel caso che:
 1. non abbiano disputato alcuna gara nel girone di andata del campionato;
 2. il sodalizio di appartenenza sia escluso, si ritiri o sia espulso dal campionato a cui è iscritto senza aver disputato gare nel girone di ritorno;
 3. siano in possesso di nulla osta rilasciato dal sodalizio di appartenenza **Per quanto riguarda il campionato, dopo il suo inizio i nulla osta possono essere rilasciati solo a partire dal 1° dicembre 2024 e sino al 31 gennaio 2025 di ogni anno; per quanto riguarda le altre manifestazioni, si rimanda ai regolamenti specifici delle stesse.** I nulla osta debbono essere rilasciati e depositati presso l'AICS prima che l'interessato sia tesserato e disputi gare con il nuovo sodalizio;
7. **Il tesseramento per l'attività non ufficiale** vincola i tesserati al sodalizio di appartenenza solo per la durata della manifestazione per cui sono stati tesserati.
8. Per essere **tesserati in qualità di calciatori si deve aver compiuto anagraficamente il 16° anno di età**. Fanno eccezione le manifestazioni riservate alle categorie giovanili, al calcio a5 femminile o agli "OVER", per le quali i limiti di età sono fissati dai regolamenti delle stesse.
9. Per svolgere le mansioni di **tecnico o dirigente** si deve aver compiuto anagraficamente il **18° anno di età**.
10. E' consentita la partecipazione alle gare in qualità di calciatore, di soggetti tesserati in qualità di dirigenti o tecnici e viceversa, valendo a pieno titolo la reciprocità della tessera sociale.
11. **La richiesta di tesseramento per partecipare all'attività ufficiale, va compilata e presentata online** al Comitato provinciale AICS di Lucca o ad altro Comitato AICS, qualora consentito, dal sodalizio affiliato per il quale l'interessato ha chiesto il tesseramento. A tal fine, gli affiliati ricevono un login ed una password per accedere al programma di tesseramento "AICS Network". Solo in casi eccezionali e contingenti si può accettare una richiesta presentata in modo difforme. Il costo della tessera per richieste che non provengano online può essere maggiorato.
12. **La richiesta di tesseramento per partecipare all'attività non ufficiale**, può anche essere presentata su modello cartaceo, o per e-mail o per PEC, e in tali casi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente.
13. La richiesta **di nuovo tesseramento, o di rinnovo del tesseramento**, può essere presentata in qualsiasi momento, purché **prima della disputa della gara alla quale si intende prendere parte. Per la partecipazione al campionato 2024/2025, può essere presentata sino al 31 marzo 2025. I calciatori partecipanti al campionato con tessera rilasciata per lo stesso sodalizio e che scade dopo il 31 marzo 2025, possono rinnovarla anche successivamente a tale data.**

14. Per le altre manifestazioni, sia dell'attività ufficiale, sia dell'attività non ufficiale, può essere presentata entro i termini stabiliti dai regolamenti di tali manifestazioni.
15. Nella richiesta debbono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il Codice Fiscale di chi si intende tesserare. E' opportuno indicare anche un indirizzo e-mail, in modo che copia della tessera (la “**card associativa digitale**”) possa essere inviata a tale indirizzo.
16. Si potrà inoltre ricevere la card associativa digitale sul proprio smartphone, installando l'App “AICS 2.0.
17. La richiesta di tesseramento, che vincola i richiedenti al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto dell'Associazione e dal presente regolamento, si concretizza e perfeziona con il pagamento della quota di tesseramento e il rilascio della **tessera associativa**, che conferisce ai tesserati lo status di “*socio individuale*” o di “*tesserato*” secondo quanto previsto dallo statuto del sodalizio cui esso aderisce . Il Comitato Provinciale AICS si riserva comunque, in ottemperanza allo statuto e ai regolamenti, di non accettare le domande di tesseramento.
18. Per ottenere anche il rilascio della **card sportiva**, la richiesta di tesseramento dovrà essere accompagnate da due fotografie formato tessera e da un documento di identità, anche in copia. **La card sportiva, munita di fotografia, timbrata e plastificata, potrà essere esibita all'arbitro per partecipare alle gare**, e sostituirà a tutti gli effetti sia la tessera associativa sia il documento di identità.
19. Possono partecipare all'**attività non ufficiale** AICS, anche calciatori, tecnici e dirigenti tesserati **AICS** per altre affiliate.
20. Sia per l'attività ufficiale, sia per l'attività non ufficiale, è **vietata la partecipazione di non tesserati AICS**, a meno che non siano tesserati per Enti di Promozione sportiva eventualmente convenzionati.

Art.14 Assicurazione dei tesserati

A norma dell'art.51 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2010 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 36/2021, **gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici e lavoratori o volontari sportivi in genere sono soggetti agli obblighi assicurativi previsti dalla suddetta normativa.**

1. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. Comprende inoltre i rischi in itinere.
2. Gli affiliati e gli aderenti sono pertanto tenuti, a norma di legge, ad assicurare i propri tesserati contro i suddetti rischi connessi allo svolgimento della pratica sportiva, **esclusivamente** tramite l'AICS quale Ente affiliante.
3. Le garanzie assicurative obbligatorie sono prestate a tutti i tesserati AICS automaticamente all'atto della vidimazione della tessera. Il loro costo è compreso nel costo della tessera. Nel costo della tessera è inoltre compresa l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi e per fratture radiologicamente rilevate. E' possibile inoltre stipulare, a pagamento, polizze integrative, tramite il sistema di tesseramento on-line. Gli affiliati sono invitati a stipulare tali polizze per i loro tesserati.
4. **Ai fini assicurativi, il tesseramento, qualora perfezionato, decorre dalla data e dall'orario in cui i dati sono stati inseriti nel programma di tesseramento on line.** Se il tesseramento non è effettuato on line, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la tessera è stata stampata.
5. L'AICS declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara, ad atleti, dirigenti, tecnici, cose o terzi, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa che ciascun tesserato stipula all'atto del rilascio della tessera e che ciascuna affiliata contrae con il rilascio del certificato di adesione.

Art 15 Tutela medico sportiva

1. L'AICS, a tutti i livelli, considera la tutela della salute dei calciatori, dei dirigenti e degli arbitri, come principi fondanti lo svolgimento della pratica sportiva da essa organizzata. **Le squadre partecipanti alle competizioni sono tenute a far sottoporre i propri calciatori a visita medica**, al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva.
2. **Per i calciatori che prendono parte all'attività di calcio a 5, è obbligatorio essere in possesso di un certificato medico attestante l'idoneità non agonistica alla pratica del gioco del calcio, rilasciato da soggetti allo scopo autorizzati.** Per le gare organizzate dal Comitato Regionale o dal Direzione Nazionale, valgono i regolamenti specifici.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della squadra e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività e in ogni caso prima della loro scadenza.
4. Le partecipanti sono tenute a custodire presso i propri archivi i certificati medici attestanti tali idoneità, ad esibirli ad ogni richiesta che provenga dal Comitato Provinciale e ad informare immediatamente il Comitato Provinciale, con lettera raccomandata o PEC, dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, ai fini della revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo di un calciatore dichiarato inidoneo dal momento della dichiarazione stessa.
5. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Art 16 Tutela della salute e lotta contro il doping

1. L'AICS, a tutti i livelli, considera la lotta contro il doping un principio fondante lo svolgimento della pratica sportiva da essa organizzata.
2. L'AICS ritiene che ogni forma di doping sia una violazione dei principi dello sport e per tali motivi con la campagna *"no doping: gioca pulito nello sport e nella vita"*, intende riaffermare i principi e i valori di una pratica sportiva esente da qualsiasi rischio per chi la esercita.
3. **E' fatto pertanto divieto ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.** E' inoltre raccomandato che si astengano da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.
4. Ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n.376, per chiunque procuri, somministri, assuma o favorisca l'utilizzo di sostanze dopanti nella pratica sportiva, sono previste, oltre che sanzioni penali, anche sanzioni disciplinari, sulla base delle normative vigenti a livello nazionale AICS o a livello federale. Analoghe sanzioni disciplinari sono previste per quanti si rifiutino di sottoporsi ai controlli antidoping, per le cui modalità di effettuazione si rimanda allo specifico regolamento dagli organi preposti.

Art.17 Decadenza e Revoca del tesseramento ai fini della partecipazione all'attività calcistica

1. La decadenza e la revoca del tesseramento all'AICS sono regolamentate in via generale dallo statuto dell'Associazione e dal Regolamento nazionale, ai quali si rimanda.
2. La decadenza del tesseramento ai fini della partecipazione all'attività calcistica dell'AICS si ha se il tesserato alla scadenza non rinnova la tessera o la rinnova per affiliate che non praticano attività di calcio.
3. La revoca del tesseramento può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio, ma solo ai fini della partecipazione alle competizioni di calcio AICS ed esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a) invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento;
 - b) inidoneità fisica dei calciatori. La revoca ha effetto immediato;
 - c) rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping. La revoca ha effetto immediato;
4. Qualora il Settore Calcio decida la revoca del tesseramento, l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, agli organi di giustizia dell'Associazione.
5. In caso di cessazione del tesseramento, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato. In ogni caso di cessazione o revoca essi devono provvedere comunque al pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto all'AICS, agli affiliati e agli altri tesserati.

Art. 18 Ulteriori condizioni per la partecipazione all'attività da parte dei tesserati

1. **Non possono partecipare alle gare dell'attività ufficiale né a quelle dell'attività non ufficiale,** calciatori, tecnici o dirigenti che:
 - a) **debbono scontare squalifiche** a tempo **inflitte dall'AICS** e/o da qualsiasi suo Comitato territoriale, sino a che la squalifica non sia stata interamente scontata;
 - b) **debbono scontare squalifiche superiori a mesi sei** inflitte da qualsiasi Ente di Promozione o Federazione Sportiva, sino a che la squalifica non sia stata interamente scontata;

1 bis. **Non possono partecipare alle gare della singola competizione dell'attività ufficiale o dell'attività non ufficiale,** calciatori, tecnici o dirigenti che: **debbono scontare squalifiche a "giornate di gara" inflitte per quella tale competizione;**

 - c) abbiano disputato gare di campionati professionistici di calcio a 11
2. **E' invece sempre consentito a tutte le squadre:**
 - utilizzare calciatori tesserati AICS con squadre partecipanti a manifestazioni di calcio a 11, anche con squadre diverse; o il primo vincolo sia stato sottoscritto prima del **1° settembre 2024.**
 - utilizzare calciatori tesserati per il calcio a 5 con altri Enti di Promozione Sportiva o altri Comitati AICS;
 - utilizzare calciatori tesserati per il campionato AICS di calcio a 5 con altre squadre, purché iscritte in un girone diverso. Resta inteso che in caso di play off, dovranno preventivamente scegliere con quale squadra disputarla.
 - utilizzare calciatori tesserati per il campionato AICS di calcio a 5 che partecipano ai play off con altre squadre, purché iscritte a Play off diversi.

Art.19 Obblighi, Doveri, Divieti e Responsabilità delle affiliate e dei tesserati

1. Le affiliate e i tesserati, in ragione della loro adesione all'AICS, in via generale assumono gli obblighi di cui allo statuto del Comitato Provinciale AICS di Lucca APS e sono tenuti al rispetto dei regolamenti dell'Associazione. In particolare, **affiliate e tesserati**, a qualsiasi titolo, **hanno l'obbligo di:**
 - mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità, rettitudine e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, cooperando attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva;

- astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla cittadinanza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche;
- adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori;
- astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive;
- operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo;
- prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali dei tesserati, interessi personali dei dirigenti delle squadre o di persone loro collegate;
- collaborare alla corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine comunicano al Comitato provinciale AICS ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività in ambito sportivo di cui vengono a conoscenza, e forniscono ad esso tutte le informazioni eventualmente richieste.

2 Ad affiliate e tesserati è fatto divieto di:

- a) adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia;
- b) compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive;
- c) divulgare e comunque dare a terzi notizie o informazioni relative a procedimenti disciplinari in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati, salvo il diritto di adire gli organi di giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo;
- d) fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute;
- e) al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, chiedere o accettare, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

3 Le affiliate:

- a) rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o associati e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti;
- b) sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia;
- c) rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme dei regolamenti AICS, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri calciatori, dirigenti, soci e tesserati in genere;
- d) agli stessi effetti disciplinari, rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, ovunque esso si manifesti, sui campi da gioco o fuori, o lontano dagli stessi;
- e) rispondono inoltre per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, sia dai propri tesserati che dai propri sostenitori, se dal fatto sia derivato comunque un pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi concernenti la gara.

4 La responsabilità delle associazioni affiliate concorre con quella del singolo dirigente, socio o tesserato. Esse, per il comportamento dei propri tesserati o sostenitori e per le loro infrazioni disciplinari, sono passibili delle sanzioni di cui al presente Regolamento. Le medesime responsabilità in capo alle associazioni affiliate sono in capo anche alle partecipanti non affiliate.

5 E' fatto divieto a tutti i tesserati di:

- a) esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o organismi operanti, a qualsiasi titolo, nell'ambito dell'AICS e dell'ordinamento sportivo. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
- b) effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali essi partecipino o alle quali abbiano diretto interesse;
- c) adire vie legali nei confronti di altri tesserati o degli organi del comitato o del settore, per fatti originati dalle competizioni di calcio AICS, senza la formale autorizzazione del Comitato Provinciale. Ai soggetti tesserati che non ottemperano a tale divieto sono comminate sanzioni:

6. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

7. I tesserati iscritti nel modello di affiliazione o sulle note ufficiali di gara e coloro che hanno la legale rappresentanza dell'affiliata, per quanto di loro competenza, sono ritenuti corresponsabili delle infrazioni ascritte alle loro squadra, sino a prova contraria.

Art.19 bis Ulteriori condizioni per partecipare alle manifestazioni calcistiche. Obbligo di disputare gare e allenamenti in impianti con presenza di defibrillatori (ex art. 39)

1. A norma dell'articolo 7 comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n.189, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 e successive modificazioni, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) della delibera di Giunta Regionale Toscana, n. 566 del 14 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione di tale legge, e successive modificazioni, della Legge 4 agosto 2021, n116 e del Decreto Ministero della Salute 16 marzo 2023 (Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2023), **le gare dei campionati e dei tornei di calcio a 11, e i relativi allenamenti, debbono obbligatoriamente essere disputati in impianti nei quali sia presente almeno un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno e sia presente almeno un operatore abilitato al suo utilizzo. In difetto, l'AICS non consente la disputa delle gare.**

1 bis I criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, sono definiti dal suddetto decreto 16 marzo 2023, a cui si rimanda

2. Ai sensi del comma 11 bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, così come modificato dall'articolo 4 della legge 116/2021, e del suddetto decreto 16 marzo 2023, **è fatto obbligo alle società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.** Ai sensi dello stesso comma, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico.

3.

Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 116, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE.

Art.20 Diritti delle affiliate e dei tesserati

1. Le affiliate, gli associati e i tesserati, in ragione della loro adesione all'AICS, in via generale sono titolari di tutti i diritti che lo statuto del Comitato Provinciale AICS di Lucca APS garantisce loro.
2. I tesserati, ove in possesso dei requisiti previsti, ai sensi del Dlgs 36/2021 hanno diritto inoltre a concorrere a ricoprire le cariche degli organi direttivi del sodalizio per cui sono tesserati e dell'AICS, di partecipare alle assemblee dei loro organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. Le affiliate, gli associati e i tesserati, hanno diritto inoltre:

- concorrere alla programmazione delle attività sportive e alla loro regolamentazione;
- partecipare alle attività e alle competizioni sportive e a tutta l'attività associativa dell'AICS;
- non essere oggetto di discriminazione in ragione della loro condizione personale e/o fisica;
- essere tutelati dal punto di vista assicurativo e sanitario;
- avere il diritto alla difesa nei procedimenti di giustizia sportiva;
- godere pienamente di tutti gli altri diritti che il presente regolamento riconosce loro

PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI

Art.21 Organizzazione dei campionati e dei tornei

1. Il Comitato Provinciale AICS di Lucca organizza direttamente campionati e tornei di calcio, e assiste tecnicamente le associazioni affiliate a cui è stata affidata temporaneamente l'organizzazione degli stessi;
2. L'ordinamento dei campionati, e le modifiche eventuali da apportare ad essi, e della restante attività ufficiale, sono decisi dal settore calcio, sentita l'assemblea delle squadre partecipanti, per quanto di sua competenza.
3. L'ordinamento delle competizioni dell'attività non ufficiale, e le modifiche eventuali da apportare ad esse, sono decisi dal settore calcio, in accordo con le affiliate eventualmente delegate alla loro organizzazione.

Art.22 Organi ufficiali del settore calcio disciplina calcio a 5

1. Il Comitato Provinciale AICS di Lucca realizza le proprie finalità statutarie nell'ambito del settore calcio, tramite gli organi ufficiali del settore stesso.
2. Sono Organi Ufficiali del settore calcio, direttamente responsabili dell'organizzazione di tutte le competizioni di calcio a 5 AICS:
 - l'Assemblea delle affiliate per lo sport del calcio, disciplina calcio a 5;
 - il Presidente dell'Assemblea delle affiliate;
 - il Responsabile del settore calcio a 5

Art.23 L'assemblea delle affiliate per la disciplina sportiva del Calcio a 5

1. E' composta dai Presidenti (o da un loro delegato) di tutte le affiliate AICS che disputano campionati ufficiali di calcio a 5, ed è presieduta dal Vice Presidente Vicario del Comitato Provinciale, o da un suo delegato.
2. Formula gli indirizzi generali del settore. Esprime proposte, pareri, consigli, censure sull'organizzazione dei campionati
3. Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di settembre e aprile. Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il suo presidente, il responsabile del settore calcio o su richiesta di almeno un terzo delle affiliate o della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le sue riunioni possono svolgersi anche separatamente, a seconda delle varie categorie e ad esse possono partecipare anche solo le affiliate direttamente interessate ad una specifica competizione .
5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ordine del giorno della riunione, nonché gli orari di prima e seconda convocazione.
6. Le sue sedute sono valide quando sono presenti: in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, da fissarsi almeno mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei suoi componenti.
7. Delibera a maggioranza semplice dei componenti. Dei lavori viene redatto un verbale, che viene pubblicato nei comunicati ufficiali.

Art 23 bis: Il Presidente dell'Assemblea delle società affiliate per il calcio a 5

Il Presidente dell'Assemblea è il Vice Presidente Vicario del Comitato Provinciale o un suo delegato, che sovrintende all'andamento dei campionati e cura e promuove i rapporti delle squadre partecipanti tra di loro e con il settore.

Art 23 ter: Il Responsabile del settore calcio a 5

Il Responsabile del settore calcio è annualmente nominato dal Consiglio direttivo del Comitato provinciale ed è responsabile dell'organizzazione e della programmazione dell'attività ufficiale.

Art 24 Formazione delle classifiche

1. **I campionati** sono organizzati in più gironi di "regular season" legati all'impianto sportivo nel quale si gioca o su più impianti e in questo caso ogni squadra partecipante giocherà le proprie gare casalinghe sull'impianto sportivo dichiarato prima dell'inizio della stagione sportiva. Di norma si disputano con gare di andata e ritorno, salvo particolari deroghe di volta in volta stabilite dal settore calcio a 5. Sulla base della qualifica dei calciatori partecipanti di cui al successivo art.25, si disputano inoltre "play off Dilettanti serie A e serie B" e "play off Amatori serie A e serie B" tra le migliori squadre classificate nei vari gironi, secondo quanto annualmente stabilito dal settore calcio a 5.
2. I tornei sono di norma organizzati in gironi e si disputano con gare di sola andata, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici.
3. Le classifiche sono stabilite per punteggio, con l'attribuzione di **tre punti per ogni gara vinta**. Per le gare pareggiate è attribuito un punto. Nessun punto è attribuito per le gare perdute. Deroghe nell'attribuzione dei punteggi possono essere concesse per i tornei di breve durata.

4. Al termine di ogni campionato, quando il titolo sportivo in competizione è quello di campione provinciale, di promozione alla serie superiore o di retrocessione alla serie inferiore, in caso di parità tra due squadre esso sarà assegnato mediante spareggio, da effettuarsi sulla base di un'unica gara in campo neutro, anche in notturna, con l'effettuazione di eventuali tempi supplementari e di calci di rigore, nel caso che i tempi regolamentari siano finiti in parità.
5. Se la parità è fra tre o più squadre, per determinare le squadre che hanno diritto a disputare lo spareggio, si procederà preliminarmente alla compilazione di una classifica avulsa tra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di punti ottenuti negli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, minor numero di giornate di squalifica complessivamente comminate ai componenti la propria squadra;
 - c) a parità di numero complessivo di giornate di squalifica subite, miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - d) a parità di differenza reti negli incontri diretti, si terrà conto della differenza reti generale.
 - e) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio.

Le due squadre meglio classificate dopo aver tenuto conto dei suddetti criteri, disputeranno lo spareggio.
6. Quando il titolo sportivo in competizione è diverso da quello di cui al precedente comma 4, e qualunque sia il numero di squadre terminate a parità di punteggio al termine di ogni campionato, per la sua assegnazione si procederà secondo i criteri illustrati al precedente comma 5, e le squadre che hanno diritto all'aggiudicazione del titolo sportivo in competizione saranno quelle meglio classificate secondo tali criteri, senza disputa dello spareggio.
7. In ogni torneo ufficiale, in caso di parità di classifica tra due o più squadre, per determinare la squadra meglio classificata si terrà conto nell'ordine:
 - a) maggior numero di punti ottenuti nella classifica avulsa degli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - c) a parità di differenza reti negli incontri diretti, miglior differenza reti generale
 - d) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio

Art.25 Squadre vincenti i campionati e accesso ai play off

1. Al termine dei Play off, il Campionato Dilettanti di Calcio a 5 Serie A assegna il titolo e lo scudetto di campioni provinciali.
2. Gli altri campionati assegnano il titolo di vincente di campionato. I tornei assegnano di norma il titolo di vincitore di torneo.
3. Al termine della regular season , si disputeranno i play off tra le squadre meglio classificate nei vari gironi. La formula di svolgimento dei play off è annualmente stabilita dal settore calcio, sentiti i gestori degli impianti su cui tali gironi si disputano, e comunicata tramite bollettino ufficiale.
4. Si disputeranno due distinti play off, uno riservato agli amatori e uno riservato ai dilettanti. A loro volta ogni tipologia di play off è distinta in serie A e serie B, a seconda della classifica conseguita dalle squadre partecipanti.
5. Il numero delle squadre che accedono ai play off è determinato per ciascun impianto dalla proporzione matematica tra il numero delle squadre iscritte ai gironi che si disputano su tale impianto e il numero totale delle squadre ammesse ai play off.
6. **Per le squadre partecipanti al campionato di calcio a 5 che disputano i play off "amatori"**
 - **è vietato utilizzare durante la regular season** calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano disputate gare di Campionato FIGC di calcio o calcio a 5.
 - Non si considerano tesserati FIGC:
 - a) i calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano **disputate gare di calcio a 11 per squadre di terza categoria FIGC;**
 - b) i calciatori della categoria Juniores e Allievi tesserati per squadre partecipanti al campionato di terza categoria;
 - c) i calciatori che nella stagione sportiva in corso abbiano disputate **gare di calcio a 5 per squadre di serie C2 e serie D FIGC**
6. In caso contrario, potranno disputare solo i play off dilettanti. A tal fine tutte le squadre interessate dovranno presentare **un'apposita dichiarazione entro il 31 marzo di ogni anno** , attestante il non utilizzo in campionato di tali tesserati FIGC . In mancanza di essa, saranno automaticamente inserite nei play off dilettanti.
7. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di far prendere parte ai play off, nel numero annualmente programmato, le squadre che disputano il campionato sui loro impianti.

Art.26 Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei

1. Le squadre hanno l'obbligo di portare a termine le competizioni alle quali si sono iscritte.
2. **La squadra che rinuncia volontariamente al proseguimento della competizione a cui si è iscritta, oltre al pagamento di un'ammenda subisce il ritiro del deposito cauzionale ed è esclusa dalla classifica di tale competizione.** Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, equivale a rinuncia al proseguimento della competizione .
3. Il Comitato Provinciale, ogni qualvolta riconosce causa di forza maggiore per la rinuncia al proseguimento di una competizione, può non comminare ammende.
4. **Qualora una squadra si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, o rinunci per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare, tutte le gare da essa precedentemente disputate non hanno valore per la classifica,** che è stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare stesse. Se però essa ha regolarmente disputato almeno la metà delle gare in calendario, è considerata rinunciataria solo alle gare ancora da disputare, per le quali le è inflitta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di **0-6**.
5. Qualora una squadra si ritiri dai play off del campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, essa è considerata rinunciataria solo alle gare che ha ancora in calendario, e retrocessa all'ultimo posto tra le squadre classificate ai play off.
6. Qualora una squadra si ritiri dal torneo a cui prende parte, o ne sia esclusa, per tutte le gare che essa deve ancora disputare si applica la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di **0-6**.

PARTE QUARTA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE

Art.27 Programmazione delle gare dei campionati

1. Le gare si effettuano **dal lunedì al venerdì**.
2. Per motivi organizzativi diversi o di natura eccezionale e contingente, il Comitato Provinciale si riserva di far disputare gare nel pomeriggio o nella sera del sabato, o nella mattina o nel pomeriggio dei giorni festivi, anche infrasettimanali.
3. L'orario di inizio delle gare non può essere programmato prima delle 19,30 e dopo le 22,30.
4. La società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché nei limiti previsti dal presente articolo.
5. Ogni società, all'atto dell'iscrizione, dovrà indicare almeno due giorni nei quali intende disputare le gare programmate in campo interno, ed attenersi salvo casi eccezionali a tali indicazioni.
6. Ogni società potrà inoltre indicare un giorno nel quale non è disponibile a disputare le gare programmate in campo esterno. Il Comitato Provinciale, salvo casi eccezionali o contingenti, disporrà che ci si attenga a tali indicazioni.
7. Nei play off, si deroga a quanto previsto ai comma 5 e 6, e la società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché in orario non antecedente alle ore 20,30 e non successivo alle ore 22,30.
8. La società ospitante deve tassativamente comunicare giorno e orario di gara, entro il lunedì della settimana precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.
9. La società ospitante deve tassativamente comunicare le eventuali variazioni, se consentite, alla programmazione già fissata, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.
10. Per le gare i cui orari e campi da gioco sono fissati dal settore calcio a 5, i giorni e gli orari di gara sono insindacabilmente stabiliti dallo stesso.
11. La programmazione delle gare i cui orari e campi di gioco sono fissati direttamente dai gestori degli impianti, deve essere fornita dagli stessi gestori entro almeno 15 giorni la settimana precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce, e deve comprendere un arco temporale di almeno 30 giorni. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.
12. I gestori degli impianti devono tassativamente comunicare al settore calcio a 5 le eventuali variazioni alla programmazione già fissata, se consentite, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.
13. Ogni richiesta di variazione orario e data di gara al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, se accolta, comporta, per ogni richiesta successiva alla prima, il pagamento di una tassa gara di €uro 30,00.

Art.28 Programmazione delle gare dei tornei

1. Le gare dei tornei dell'attività ufficiale si disputano negli stessi giorni e con le stesse modalità di quelle dei campionati. Le gare dei tornei dell'attività non ufficiale si effettuano nei giorni previsti dai regolamenti e dai calendari di tali tornei. Non è ammesso il loro rinvio, se non per decisione o assenso del Comitato.

Art.29 Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale si riserva di rinviare una o più gare in programma, qualora non siano disponibili campi da gioco, per cause di forza maggiore o per motivi tecnico-organizzativi, a suo insindacabile giudizio e su propria iniziativa.
2. Il Comitato provinciale si riserva inoltre di annullare una o più gare di squadre non in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione e delle ammende.

Art.30 Rinvio delle gare dei campionati su iniziativa e richiesta delle squadre partecipanti e per cause di forza maggiore e non programmabili

1. Il Comitato Provinciale si riserva inoltre di rinviare una o più gare in programma, su iniziativa e richiesta delle squadre interessate alla disputa delle stesse, per cause di forza maggiore e non programmabili.
2. Le squadre interessate dovranno darne comunicazione telefonica al settore calcio entro il giorno precedente la gara. La comunicazione dovrà essere immediatamente seguita da richiesta scritta (fax, e-mail, pec, raccomandata a mano etc.), accompagnata da idonea documentazione comprovante la sussistenza delle cause di forza maggiore invocate nella richiesta
3. Il responsabile del settore calcio, in accordo con il Presidente dell'Assemblea, valuterà la fondatezza della richiesta e in caso positivo la sottoporrà alla squadra avversaria. Se quest'ultima sarà d'accordo sulla richiesta formulata, egli disporrà il rinvio d'autorità della gara, contestualmente riprogrammandola, sentita la squadra avversaria. Se essa invece non sarà d'accordo, il mancato accordo dovrà essere espresso per scritto e il settore calcio deciderà autonomamente e insindacabilmente.
4. Se la richiesta di rinvio di una gara è formulata il giorno stesso della sua disputa in quanto le cause di forza maggiore (con eccezione dell'impraticabilità del terreno di gioco e delle avversità meteorologiche, disciplinate a parte) sono sopraggiunte in tale data, ferma restando la necessità che la richiesta abbia il carattere di straordinarietà e urgenza nonché sussista l'impossibilità di formularla nei giorni precedenti, essa potrà essere rivolta anche telefonicamente e potrà essere accolta se sarà acquisito il consenso della squadra avversaria. In ogni caso, se il settore calcio valuta la richiesta fondata, sul suo accoglimento può decidere autonomamente e insindacabilmente.
5. Qualora manchino 3 giornate o meno al termine dei campionati, e comunque in qualsiasi momento per salvaguardare la loro regolarità, è facoltà insindacabile del settore calcio non acconsentire a tali richieste.

Art.31 Rinvio o sospensione delle gare per avversità meteorologiche

1. Il rinvio o la sospensione delle gare per impraticabilità del terreno di gioco, mancanza di visibilità, cause di forza maggiore ecc., spettano al giudizio insindacabile dell'arbitro designato a dirigere la gara.
2. Le cause che determinano l'impraticabilità sono le seguenti:
 - **neve:** quando l'entità è tale da non consentire il rimbalzo del pallone e ai calciatori di giocare regolarmente;
 - **ghiaccio:** quando, in più zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che costituiscono pericolo;
 - **pioggia o allagamenti:** quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno stesso;
 - **vento:** quando la sua intensità non permette al pallone di rimanere fermo nelle riprese di gioco;
 - **insufficiente visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità:** quando l'arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta.
3. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle due squadre, deve essere eseguito dall'arbitro all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati sulle note ufficiali di gara. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
4. Qualora l'arbitro ritenga che detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, inviterà le squadre a tenersi a disposizione per il tempo che riterrà opportuno.
5. **Il Comitato Provinciale, in qualsiasi momento, anche telefonicamente, può rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero disputarsi su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.** Allo scopo, potrà anche preventivamente acquisire il consenso delle parti interessate.

Art.32 Recupero delle gare non disputate, rinviate, annullate o sospese

1. **Le gare non disputate, rinviate, annullate o sospese, a qualsiasi titolo, si effettuano nella date di calendario riservate ai recuperi**, compatibilmente con le restanti gare di calendario, anche senza l'accordo delle parti. Allo scopo, all'inizio della stagione sportiva, sarà stabilito e diffuso il calendario con i giorni in cui sarà possibile effettuarle.
2. Le squadre interessate, sono obbligate a disputare la gara di recupero nella prima data utile indicata in tale calendario, salvo che si accordino per disputarla in una data antecedente. Per quanto riguarda le gare rinviate successivamente al 31 marzo, il recupero deve effettuarsi entro quattro giorni dalla data del rinvio, anche se entro tale termine non è stata programmata alcuna data per i recuperi.
3. Se una squadra ha in programma più di un recupero, essi dovranno essere svolti nel rispetto sequenziale della originaria programmazione, salvo casi eccezionali di forza maggiore e previa autorizzazione dell'AICS.
4. Le gare non disputate per richiesta di una delle due parti, sono insindacabilmente recuperate nei giorni e negli orari fissati dal comitato Provinciale, sentita l'altra parte e anche senza l'accordo della prima.
5. A tal fine, l'altra parte indicherà due giorni utili disponibili, infrasettimanali e/o in notturna, con la riserva di quanto previsto ai commi precedenti.

Art. 33 I comunicati ufficiali

1. Ogni disposizione discendente dall'applicazione delle norme del presente regolamento e tutte le sanzioni disciplinari, hanno validità solo se pubblicate nei Comunicati Ufficiali.
2. I comunicati ufficiali, numerati progressivamente, sono pubblicati e affissi all'albo, di norma, ogni **Lunedì mattina**. Eventuali modifiche, integrazioni e correzioni sono di norma pubblicate il **venerdì**.
3. I comunicati sono inoltre pubblicati sul sito internet dell'Associazione e inviati per posta elettronica a tutte le squadre partecipanti ai campionati che hanno fornito un indirizzo e-mail di recapito.
4. Si declina ogni responsabilità per il ritardo o il mancato recapito dei comunicati ufficiali. Le partecipanti, in tal caso, hanno il dovere di consultare il sito internet o informarsi presso la sede. I comunicati ufficiali si intendono infatti conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione sul sito. A nessun effetto è ammessa la prova contraria a tale presunzione.
5. L'AICS si riserva di comunicare telefonicamente il contenuto dei comunicati ufficiali, così come ogni altra disposizione disciplinante l'andamento delle gare e dei campionati. La comunicazione telefonica ha lo stesso valore di quella affissa all'albo o tramite il sito internet.

PARTE QUINTA DIREZIONE DELLE GARE E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE

Art.34 Arbitri e assistenti designati alla direzione delle gare

1. Le gare sono dirette da arbitri ufficiali AICS o di Enti convenzionati con l'AICS, inviati dall'AICS stessa. Essi esercitano i poteri che sono loro conferiti dal presente regolamento e dalle Regole Ufficiali del Gioco del calcio.
2. A dirigere le gare possono essere chiamati arbitri singoli o due arbitri. **Tutti devono essere in possesso di certificato medico attestante l'idoneità non agonistica alla pratica del gioco del calcio**, in conformità con le disposizioni della normativa nazionale e regionale
3. I due arbitri, possono essere inviati su richiesta di una o entrambe le squadre o del gestore dell'impianto sul quale si disputa la gara di campionato e torneo, e i costi suppletivi spettano ai richiedenti. Possono inoltre essere inviati per autonoma decisione del Comitato Provinciale. I costi suppletivi spettano in misura uguale ad entrambe le squadre.
2. Al termine della gara, l'arbitro deve redigere un rapporto inviarlo al Comitato provinciale AICS, **nei limiti del possibile on line, tramite posta elettronica**. Con il rapporto dovranno essere comunicati i nominativi dei tesserati o espulsi e dei calciatori ammoniti, specificando se il fatto è avvenuto durante la gara, prima o al termine della stessa, e per i tesserati espulsi specificando dettagliatamente i motivi dei provvedimenti disciplinari assunti. Dovranno essere comunicati anche i nominativi di coloro che hanno segnato le reti.

Art.35 Dovere di assistenza agli arbitri e agli avversari

1. Tutti i partecipanti alle gare sono tenuti all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso gli arbitri e gli avversari. Hanno l'obbligo di coadiuvare l'arbitro affinché le gare si svolgano nel rispetto dei principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva e di mantenere una condotta conforme a tali principi.
2. **Le squadre ospitanti sono responsabili dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco**. Esse debbono esigere che l'arbitro sia rispettato da parte di dirigenti, calciatori e pubblico. Debbono inoltre proteggerlo in ogni modo, sia nel recinto di gioco che al suo esterno, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, affinché esso possano svolgere il suo mandato in completa tranquillità e sicurezza.
3. **La responsabilità della protezione incombe principalmente sulla squadra ospitante o prima nominata, che deve mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato con tali compiti (addetto all'arbitro)**. Egli, o in sua assenza il dirigente responsabile, ha l'obbligo dell'assistenza all'arbitro dal momento in cui egli arriva e sino a quando non abbandona l'impianto di gioco. Alla protezione dell'arbitro deve comunque concorrere anche la squadra ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo ai calciatori di entrambe le squadre di proteggere l'arbitro e i suoi assistenti.

Art.36 Assenza o infortunio dell'arbitro designato e/o di un suo assistente e loro sostituzione

1. Qualora l'arbitro designato sia assente all'ora prevista per l'inizio della gara, le squadre devono attenderlo per un periodo almeno pari alla durata di un tempo della gara stessa. Trascorso tale termine, le due squadre devono affidare la direzione ad un assistente dell'arbitro eventualmente designato, o ad un altro arbitro AICS eventualmente presente, da ricercarsi a partire da 10 minuti prima dell'ora ufficialmente fissata per l'inizio della gara.
2. Quando a dirigere la gara sono stati chiamati due arbitri, in caso di assenza di uno dei due, e nell'impossibilità di reperire altro arbitro ufficiale, la gara sarà diretta dall'arbitro presente.
3. In caso di infortunio dell'arbitro durante la gara, esso potrà essere sostituito da un altro arbitro ufficiale eventualmente presente sul campo di gioco.
4. Le squadre che, in assenza dell'arbitro ufficialmente designato, o a seguito di un suo infortunio, si rifiuteranno di disputare la gara sotto la direzione di altro arbitro AICS presente e disponibile, saranno considerate rinunciatricie a tutti gli effetti.

Art.37 I commissari di campo

1. Il Comitato Provinciale può inviare propri incaricati con funzioni di commissari di campo, perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché sui fatti ad esse connessi, e sull'operato tecnico dell'arbitro.
2. I commissari di campo, in caso di necessità, debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, ove occorre, i dirigenti della squadra ospitante a prendere i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
3. Salvo il caso di cui sopra, possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. Essi hanno il diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel recinto di gioco.
4. Possono essere investiti della funzione di commissario di campo sia ex arbitri che arbitri provvisoriamente inattivi per motivi non disciplinari, che altre persone allo scopo incaricate dall'AICS.

PARTE SESTA DISPUTA DELLE GARE

Art.38 Adempimenti preliminari alla gara. Messa a disposizione dei palloni

1. E' obbligatorio giocare con palloni a rimbalzo controllato. Sui campi in erba naturale o in terra battuta, si gioca con palloni del n°4.
2. Non vi è obbligo di usare palloni con loghi specifici

Art.39 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Le note di gara

1. Ogni squadra deve obbligatoriamente presentare all'arbitro, **entro 20 minuti** dall'ora fissata per l'inizio della gara, a cura del dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, del capitano, un elenco in duplice copia (denominato note o liste ufficiali di gara) dei soggetti partecipanti alla gara, redatto su appositi modelli forniti dall'AICS o comunque su modelli conformi a quelli forniti dall'AICS. Entrambe le copie devono essere firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, dal capitano. Il ritardo nella consegna della nota di gara sarà sanzionato con un'ammenda.
2. Le note di gara hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara stessa, nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, che devono corrispondere a quelli indicati negli elenchi. È peraltro in facoltà delle squadre cambiare i nominativi già indicati, o aggiungere nominativi non presenti, sino a che il gioco non abbia avuto regolare inizio. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte anche sulla copia di spettanza dell'altra squadra.
3. Nelle note ogni squadra deve **obbligatoriamente** indicare:
 - dati identificativi della gara (giorno e orario, luogo e campo di svolgimento etc.);
 - colore delle maglie e dei pantaloncini di gara;
 - cognome e nome dei calciatori che prenderanno parte alla gara, compresi quelli di riserva. Si deve chiaramente distinguere quali sono i calciatori titolari e quali sono quelli di riserva. **In ogni caso, si può indicare, tra titolari e riserve, un numero massimo di 12 calciatori.** E' consentito indicare nelle note ufficiali di gara anche calciatori non presenti al momento della "*chiama arbitrale*", ferma restando la loro identificazione nel momento in cui scenderanno in campo. E' tuttavia obbligatorio, per tali soggetti, presentare la tessera plastificata o la card associativa o la "card elettronica" o un documento di riconoscimento con foto. In difetto, l'arbitro non consentirà la loro indicazione sulle note di gara;
 - numero di maglia di ciascun calciatore partecipante alla gara E' consentito indossare maglie riportanti **numeri da 1 a 99.**
 - i calciatori che svolgono le mansioni di **capitano e vice;**

- cognome e nome dei dirigenti che hanno accesso al terreno di gioco; in particolare: cognome e nome del
 - **dirigente accompagnatore ufficiale** (sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano); cognome e nome dei dirigenti che svolgono le mansioni di allenatore, vice allenatore e massaggiatore (non obbligatori). Le squadre ospitanti debbono indicare anche cognome e nome del dirigente addetto all'arbitro (obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano). In ogni caso si può indicare un numero massimo di 5 dirigenti;
 - numero di tessera AICS di tutti i soggetti elencati nelle note ufficiali di gara;
 - numero e natura del documento di riconoscimento dei suddetti qualora non siano in possesso della card sportiva plastificata con foto;
4. L'arbitro non accetterà note di gara non conformi o mancanti dei dati prescritti e le riconsegnerà alle squadre in difetto, affinché provvedano alla loro corretta compilazione.
 5. L'arbitro che dirige la gara deve controfirmare entrambe le note ufficiali e prima dell'inizio della stessa consegnare al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in sua assenza al capitano, una copia della nota di gara dell'altra squadra. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante gli sia stato espressamente e sollecitamente richiesto, abbia ommesso di provvedervi. La seconda copia dovrà essere allegata al rapporto di gara da consegnare all'AICS. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte anche sulla copia di spettanza dell'altra squadra.

Art.40 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. I documenti per partecipare alla gara

1. Per ciascun tesserato compreso nelle note di gara, si dovrà presentare la **card sportiva con foto**, con etichetta numerata, timbrata e plastificata e rilasciata per la stagione in corso. **Sono valide anche le card sportive con foto rilasciate nella stagione sportiva 2024/2025 se la tessera associativa ha ancora validità**
2. **In mancanza di tale card sportiva**, si dovranno presentare;
 - la tessera associativa nominativa rilasciata dall'AICS, che può essere “fisica” o “digitale”, cioè ricevuta per e-mail da quanti hanno indicato la loro e-mail nell'apposito spazio del programma di tesseramento;
 - un documento di riconoscimento con foto, anche scaduto.
3. **La card sportiva e/o la tessera associativa, fisiche o digitali, possono anche essere sostituite dalla tessera caricata sull'apposita APP AICS 2.0, con o senza foto.**
 - Se la tessera caricata sulla app è con foto, dovrà essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento.
 - Se è senza foto, dovrà essere accompagnata dal documento di riconoscimento, in originale.
6. **Per le gare di campionato, sino e non oltre il 31 dicembre** si potranno inserire in lista e impiegare calciatori non in possesso della card sportiva, né della tessera associativa, né della tessera digitale, **purché sia stata presentata per essi richiesta di tesseramento non antecedentemente al 30° giorno precedente la gara e purché siano muniti di documento di riconoscimento.**
7. **Dal 1° gennaio al 31 marzo**, si potranno inserire in lista impiegare calciatori non in possesso della card sportiva, né della tessera associativa, né della tessera digitale, **solo se sia stata presentata per essi richiesta di tesseramento non antecedentemente al 15° giorno precedente la gara, e gli stessi siano muniti di documento di riconoscimento . Documentazione attestante la richiesta di tesseramento dovrà essere allegata alla distinta di gara.**
8. **Dopo il 31 marzo è vietato l'inserimento in lista e l'impiego** di calciatori non in possesso della card sportiva, né della tessera associativa, né della tessera digitale, senza alcuna eccezione.
9. A tutela della regolarità dei tesseramenti, l'AICS si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli a campione, anche sulle note di gara, e sanzionare le squadre inadempienti. La sanzione può comportare la punizione sportiva della perdita della gara, la sospensione della partecipazione al campionato e, in caso di perdurante inadempienza, l'esclusione dallo stesso.
10. Sarà inoltre cura del Responsabile del settore calcio a 5 controllare tutti i rapporti delle gare dei play off, inviandoli al giudice sportivo in caso vi fossero nelle liste gara, giocatori che non risultassero tesserati nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, di conseguenza dando ad esso il potere di agire di ufficio.
11. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione i cartellini e i documenti di riconoscimento dei soggetti partecipanti alla gara componenti la squadra avversaria, prima e dopo lo svolgimento della gara stessa, ma non durante il suo corso. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, e motivati di esigere che l'arbitro ritiri, onde trasmetterli al Comitato Provinciale, tali cartellini.
12. La mancata presentazione della tessera sportiva plastificata o della card associativa o della “card elettronica”, o la mancata indicazione sulle note di gara del numero identificativo delle stesse, se rilasciate in data anteriore a 30 giorni rispetto a quella della gara, saranno comunque sanzionate con un'ammenda.

Art.41 Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara e accesso al recinto di gioco

1. Sono ammessi all'interno del recinto di gioco solo i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara. L'arbitro, prima di ammetterli, deve controllare attentamente che i documenti di identificazione, e il numero di tessera AICS, corrispondano a quelli trascritti sulle note stesse.
2. L'identificazione è effettuata tramite la procedura cosiddetta della "*chiama arbitrale*". Solo l'arbitro ed eventualmente gli assistenti ufficiali possono procedere all'identificazione dei soggetti partecipanti alla gara e procedere pertanto alla "*chiama*".
3. Tutti i partecipanti alla gara sono identificati prima dell'inizio della stessa. I soggetti ritardatari, qualora ammessi, sono identificati dall'arbitro al momento del loro accesso sul terreno di gioco.
4. L'arbitro può identificare i soggetti iscritti sulle note ufficiali di gara solo attraverso un documento di riconoscimento con foto, o una foto autenticata, anche scaduti, rilasciati dalle autorità competenti, salvo che essi siano dotati di card sportiva plastificata con foto che sostituisce a tutti gli effetti il documento di riconoscimento.
5. **I soggetti sprovvisti di qualsiasi tipo di card** (sportiva plastificata con foto, o associativa o digitale) sono ammessi nel recinto di gioco solo se il dirigente accompagnatore ufficiale, o in sua assenza il capitano, attestano per scritto, con conseguente responsabilità propria e della squadra, che essi sono regolarmente tesserati o che la essa ha inoltrato nei termini previsti regolare richiesta di tesseramento. Sulle note fornite dall'AICS tale attestazione è prestampata e dovrà comunque comparire anche nelle note autonomamente predisposte dalle squadre partecipanti.
6. Dopo il 15 marzo ai soggetti sprovvisti delle card di cui sopra, l'accesso al recinto di gioco è precluso, anche se presentano un documento di identità.

Art.42 Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Le note di gara on line

1. In via sperimentale, anche durante il corso della stagione, in una o più serie, potrà essere introdotta la compilazione delle note di gara on line. In tal caso, saranno emanate puntualmente e tempestivamente apposite disposizioni per le modalità da osservare.

Art.43 Il capitano della squadra

1. Le squadre sono obbligate ad avere un capitano per l'intera durata della gara. L'arbitro deve assicurarsi che sino al termine della stessa, siano in campo i capitani, e che nelle note ufficiali di gara siano specificati i nominativi, oltre che dei capitani, dei loro vice.
2. Il capitano, quale contrassegno, deve indossare un bracciale di colore diverso da quello delle maglie che indossa. Egli è responsabile, nei confronti dell'arbitro e del Comitato Provinciale, della condotta dei calciatori della propria squadra, che guida e disciplina.
3. E' il solo calciatore autorizzato a rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo, nell'intervallo, oppure al termine della gara, per chiedere chiarimenti, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte, e per formulare eventuali riserve.
4. E' dovere del capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento delle gare, e provvedere direttamente alla repressione di ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra.
5. Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, comportano l'aggravamento delle sanzioni.
6. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara, è considerato responsabile, ai sensi del presente regolamento, degli atti di violenza a danno degli arbitri compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto.

Art. 44 Presentazione in campo delle squadre e tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara. Qualora il campo da gioco sia occupato da altra gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere la fine della stessa per un periodo pari almeno alla durata di un tempo di gara, salvo diversa decisione dell'arbitro per un periodo maggiore.
2. Fatte salve le sanzioni prescritte ove il ritardo non sia giustificabile, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché, entro il **termine massimo di 15 minuti** dall'ora fissata per il suo inizio, esse abbiano presentato allo stesso le note ufficiali di gara, debitamente compilate, e i calciatori siano in divisa da gioco, pronti per disputare la gara.
3. Le squadre inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti salvo che non dimostrino la sussistenza di cause di forza maggiore. **L'accertamento delle cause di forza maggiore compete in ogni caso ai competenti organi della giustizia sportiva.**
4. Prima dell'inizio della gara, i calciatori titolari partecipanti alla stessa si schierano sulla linea mediana del campo, su un'unica linea, e salutano il pubblico presente.
5. Dopo l'effettuazione del sorteggio, essi salutano l'arbitro e i suoi assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano. Cominciano i calciatori della squadra ospitante, che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, nonché i calciatori della squadra ospitata, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti gli avversari non avranno stretto loro la mano.

6. Successivamente sarà la volta dei calciatori della squadra ospitata che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti i calciatori della squadra ospitata, non avranno stretto loro la mano.

Art.45 La Durata delle gare

1. Ogni gara ha la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo tra i due periodi di gioco, di norma non superiore a CINQUE minuti. La durata dell'intervallo può essere modificata solo con il consenso dell'arbitro.
2. **Ogni squadra ha diritto, tramite il proprio allenatore, a chiedere un minuto di "time-out"** on ciascun tempo di gara. Il time out può essere chiesto quando la squadra è in possesso di palla e andrà obbligatoriamente e interamente recuperato. Non può essere chiesto negli eventuali tempi supplementari.
3. Se il regolamento della competizione prevede, in caso di parità, la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi di **3** minuti ciascuno. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro **3** minuti al gioco stesso. Alla fine del primo tempo supplementare dovrà essere accordato un riposo non superiore ad un minuto.
4. **L'arbitro comunicherà ogni volta che ne ricorre la circostanza i minuti che vuol recuperare**, indicandoli a voce, o con le dita o informandone direttamente i due capitani o le panchine. Comunicherà inoltre ai capitani, se da essi richiesto, il tempo di gioco trascorso.

Art.46 Adempimenti dei calciatori partecipanti alla gara al termine della stessa

1. Al termine di ogni gara, i calciatori partecipanti alla stessa dovranno salutare l'arbitro e i suoi assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano e possibilmente compiendo queste operazioni dopo essersi recati al centro del campo. Dovranno inoltre salutare il pubblico presente.
2. Nello spirito del richiamo al fair play e alla lealtà nello sport, l'AICS incoraggia ad assumere tale comportamento, e si riserva di infliggere sanzioni anche pecuniarie a chi non adempie volontariamente a quanto prescritto.

Art.47 Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei

1. Le squadre hanno l'obbligo di concludere le gare iniziate. La squadra che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, subisce le seguenti sanzioni:
 - a) pagamento delle ammende previste;
 - b) punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 o con il punteggio più favorevole all'avversario eventualmente conseguito sul campo;
 - c) penalizzazione di un punto in classifica.
2. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, e la mancata disputa di una gara per disaccordo della squadre su giorni e orari di svolgimento, equivalgono a rinuncia alla disputa della gara.
3. Qualora una squadra rinunci volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione dei play off.
4. Qualora una squadra, per sua responsabilità non si presenti a disputare una gara del torneo a cui prende parte, o non porta a termine la stessa, ad essa si applica la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 o con il punteggio conseguito sul campo se più favorevole all'avversario e la sanzione di un punto di penalizzazione.
5. Gli organi della giustizia sportiva, ogni qualvolta riconoscano cause non eliminabili di forza maggiore per la rinuncia ad una gara, possono derogare alle norme del presente articolo limitatamente all'ammenda da comminare.

TITOLO SECONDO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DEI SODALIZI PARTECIPANTI

Art.48 Elenco sanzioni a carico dei sodalizi partecipanti all'attività

1. I sodalizi che si rendono responsabili delle violazioni delle norme del presente regolamento generale e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) ammenda;
 - c) punizione sportiva della perdita della gara;
 - d) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
 - e) squalifica del campo di gioco per una o più giornate;
 - f) retrocessione all'ultimo posto in classifica nella manifestazione di competenza;
 - g) esclusione dalla manifestazione di competenza;
 - h) non ammissione a ulteriori manifestazioni;
 - i) revoca dell'affiliazione ai fini calcistici.
2. Le sanzioni sono inflitte dagli organi della giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti g), h) ed i) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio. Esse sono immediatamente esecutive dal momento della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali;
3. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se, e in quale misura, essi abbiano influito sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Giustizia Sportiva possono:
 - a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
 - b) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
 - c) ordinare la ripresa della gara dichiarata irregolare per errore tecnico arbitrale dal minuto in cui l'irregolarità si è manifestata. Le sanzioni disciplinari inflitte nella gara giudicata irregolare conservano validità anche nella gara come sopra ripresa;
 - d) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara.

Art.49 Diffida e Ammenda

1. Per qualsiasi violazione alle norme del presente regolamento, i sodalizi possono essere sanzionati con il provvedimento della diffida e/o dell'ammenda.
2. Essi sono tenuti a pagare le ammende di importo superiore a 50 € entro sette giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, pena l'esclusione dalle competizioni alle quali prendono parte. Le ammende di importo inferiore sono dedotte dal deposito cauzionale, qualora disponibile.
3. Su richiesta del settore calcio, sono tenuti ad integrare il deposito cauzionale che si fosse eventualmente ridotto.

Art.50 Punizione sportiva della perdita della gara

1. La punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, può essere inflitta al sodalizio:
 - ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione;
 - che fa partecipare alla gara calciatori o guardalinee di parte squalificati o inibiti o non tesserati o non aventi comunque titolo, salvo per quest'ultimi l'identità sia accertata in sede di giudizio, allorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara fossero insufficienti;
 - che dopo il **31 marzo** di ogni anno fa partecipare alla gara soggetti che pur tesserati non abbiano esibito all'arbitro il tesseramento se la violazione è tale da configurarsi come volontaria e continuata;
2. Non comportano la punizione sportiva della gara:
 - le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
 - le infrazioni alle norme sull'impiego di guardalinee di parte, salvo quanto previsto al comma precedente ;
 - tutte le altre infrazioni od obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.

Art.51 Penalizzazione di uno o più punti in classifica

1. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere inflitta al sodalizio:
 - che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa;
 - ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione;
 - inadempiente verso l'obbligo del pagamento delle quote di iscrizione nei termini stabiliti;
 - che si rende responsabile di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento;

Art.52 Squalifica del campo di gioco per una o più giornate

1. La squalifica del campo di gioco per una o più giornate può essere inflitta al sodalizio:
 - ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione;
 - che si rende responsabile di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento;
2. In tal caso, esso deve reperire a proprie cure e spese altro idoneo campo di gioco. In difetto, provvederà il Comitato Provinciale AICS, addebitandogli i costi relativi.

Art.53 Retrocessione all'ultimo posto in classifica

1. La retrocessione all'ultimo posto nella classifica della manifestazione cui partecipa, può essere inflitta al sodalizio:
 - ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della regular season o dei play off e play out di un campionato o di un torneo;
 - per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento
 - per aver schierato calciatori utilizzando deliberatamente un'identità diversa da quella del calciatore tesserato che risulta impiegato

Art.54 Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS

1. l'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza può essere inflitta al sodalizio:
 - inadempiente nelle materie di carattere economico;
 - che rinuncia volontariamente al proseguimento della manifestazione a cui si è iscritto;
 - che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato;
 - che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o alla gara di un torneo, o al proseguimento delle stesse;
 - per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento

Art.55 Responsabilità dei sodalizi per comportamento di razzismo dei propri sostenitori

1. I sodalizi sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale dei proprio sostenitori.
2. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni.
3. La responsabilità è attenuata se il sodalizio fa quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale oppure adotti comunque concrete iniziative per prevenire simili condotte.

Art.56 Responsabilità dei sodalizi per illecito sportivo dei propri tesserati

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, da chiunque commesso, costituisce illecito sportivo.
2. Se viene accertata la responsabilità diretta del sodalizio interessato, essa verrà sanzionata con uno dei provvedimenti previsti dal presente regolamento;
3. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore a un periodo minimo di un anno. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
4. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con sodalizi e/o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che essi abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, il settore calcio o gli organi della giustizia sportiva.

5. Le squadre sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla squadra, dall'istruttoria svolta dagli organi della giustizia sportiva o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che essa non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
6. Gli organi ufficiali del settore calcio, entro il termine massimo di dodici mesi dallo svolgimento dei fatti cui ci si riferisce, sono legittimati a promuovere procedimento di illecito sportivo avverso quei sodalizi e quei tesserati che si siano resi responsabili di violazioni tali da alterare il regolare svolgimento, o la regolare conclusione, delle competizioni a cui partecipano, in qualunque modo essi vengano a conoscenza del fatto.

PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

Art.57 Elenco sanzioni a carico dei tesserati partecipanti all'attività

1. I tesserati che si rendono responsabili delle violazioni delle norme del presente regolamento generale e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) espulsione;
 - d) squalifica per una o più giornate di gara;
 - e) squalifica a tempo determinato;
 - f) sospensione in via cautelare;
 - g) revoca del tesseramento a fini calcistici
2. Le sanzioni di cui ai punti a) e c) sono inflitte dagli arbitri designati a dirigere le gare. Le sanzioni di cui ai punti b), d), e), f), g) sono inflitte dagli organi della Giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti f) e g) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio.
3. Per le gare dell'attività ufficiale, elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi è riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.
- 4.

Art.58 Ammonizione ed espulsione

1. I tesserati che si rendono responsabili in genere delle violazioni alle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con la sanzione dell'ammonizione o dell'espulsione, secondo quanto prescritto dai regolamenti del gioco del calcio.

Art.59 Ammonizione con diffida

1. L'ammonizione con diffida è comminata dal Giudice sportivo ai tesserati che:
 - nelle gare dei campionati subiscono **tre** ammonizioni, anche per motivi diversi.
 - nelle gare dei campionati, successivamente ad una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni, subiscono due ammonizioni, anche per motivi diversi;
 - subiscono **due** ammonizioni nelle gare dei play off ;
 - subiscono **due** ammonizioni nelle gare dei tornei
 - Le ammonizioni subite nella stessa competizione si sommano tra loro, anche se riportate con sodalizi diversi a seguito di trasferimento tramite nulla osta.
2. Al termine della regular season le ammonizioni sono azzerate.
3. Le ammonizioni subite sono annullate al termine della stagione sportiva nella quale erano state comminate.

Art.60 Squalifica

1. La squalifica è comminata dal Giudice sportivo, a giornate di gara o a tempo determinato, ai tesserati:
 - che sono stati espulsi sul campo. L'espulsione comporta automaticamente la squalifica per almeno una giornata di gara, salvo squalifiche superiori decise autonomamente dal Giudice sportivo. Per violazioni di particolare gravità, si tiene conto del criterio della recidiva, che comporta un aggravamento delle sanzioni da infliggere.
 - per fatti rilevati nel rapporto arbitrale o in sede di giudizio;
 - che subiscono un'altra ammonizione dopo essere in diffida;
2. **Nel caso di squalifiche pari o superiori a 6 giornate di gara**, esse saranno estese temporalmente, per la stessa durata, a tutte le competizioni AICS a cui il tesserato partecipa.
3. Le squalifiche comminate per motivi diversi dalla recidività in ammonizioni, non defalcano le eventuali ammonizioni subite in precedenza.
4. Le motivazioni per le squalifiche diverse dalla recidività in ammonizioni non saranno trascritte. Esse saranno comunicate per scritto agli interessati ad un eventuale ricorso e verbalmente agli aventi titolo (tesserati colpiti da provvedimento, legale rappresentante del sodalizio interessato).

Art.61 Sospensione cautelare

1. I tesserati nei cui confronti è in corso procedimento disciplinare possono essere colpiti da provvedimento di sospensione in via cautelare. La sospensione cautelare è sempre inflitta nei confronti di un tesserato che abbia commesso un'infrazione sanzionabile, a giudizio del Giudice sportivo, con una squalifica pari o superiore a mesi sei.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente è inoppugnabile e diviene inefficace dopo due mesi dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione, che può essere disposta solo per un periodo di ulteriore due mesi.
3. La rinnovazione della sospensione non può essere effettuata più di una volta, e va adottata prima della scadenza del primo periodo di sospensione.
4. La sospensione cautelare, quando inflitta, si estende a tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'AICS
5. In caso di sospensione cautelare, il tesserato che ne è colpito, o il legale rappresentante della società di appartenenza, possono invocare l'attivazione della procedura del "diritto alla difesa".

Art.62 Diritto alla difesa

1. Il tesserato colpito da provvedimento di sospensione cautelare ha diritto di essere ascoltato per produrre eventualmente elementi a sua difesa o per spiegare la sua versione dei fatti. A tal fine, egli dovrà farne richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea delle affiliate, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di sospensione sul comunicato ufficiale.
2. Il Presidente dell'Assemblea delle affiliate convocherà il tesserato entro i successivi 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta. La convocazione dovrà essere fatta per scritto e si dovranno indicare giorno e orario della convocazione. In accordo tra le parti, potranno essere usate altre forme di comunicazione. Il tesserato potrà in ogni caso farsi accompagnare da persone di sua fiducia.
3. Il provvedimento disciplinare definitivo dovrà essere emesso entro quattro mesi dall'inizio del procedimento, salvo che le parti concordino un tempo maggiore.

Art.63 Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati

1. Le sanzioni inflitte ai tesserati sono di norma comunicate tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali dell'Associazione. Il Comitato Provinciale si riserva di comunicarle sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario o di urgenza.
2. Le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo che si tratti di squalifiche conseguenti ad espulsione, che devono essere scontate con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta. **Per i gironi di campionato che si disputano presso il CTL, anche le squalifiche conseguenti a recidività in ammonizioni, devono essere scontate con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'ultima ammonizione è stata inflitta.**
3. Per squalifica da scontarsi con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta e per squalifica da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, si intende che le gare in cui la squalifica deve essere scontata, sono quelle programmate in una data immediatamente successiva a quella in cui il provvedimento di squalifica si è concretizzato, anche se si tratta di una gara di anticipo, o di recupero.
4. Le squalifiche subite da un calciatore tesserato per sodalizi che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio a 5, anche se sono state comminate in relazioni a gare di campionati di diversa serie o girone, comportano l'esclusione del tesserato in questione da tutte le gare del campionato a cui la sua squadra partecipa, per un numero di giornate pari al numero di giornate di squalifica inflitte. Ciò significa, ad esempio, che se gli è stata inflitta una giornata di squalifica, egli dovrà rinunciare a prendere parte ad una gara di ciascuna serie o girone a cui partecipa la squadra per cui è tesserato.
5. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate, deve scontarla nella manifestazione di competenza, salvo quanto prescritto ai commi precedenti, e con il sodalizio per il quale egli era tesserato quando è avvenuta l'infrazione. Nel caso che, al termine della stagione, egli debba scontare ancora una squalifica residua, dovrà scontarla nella manifestazione di competenza della stagione sportiva successiva. In tutti i casi in cui egli abbia cambiato sodalizio, la squalifica va scontata con quello di nuova appartenenza.
6. I tesserati sanzionati con provvedimenti disciplinari a tempo, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito dell'AICS sino a quando tale sanzione non sia stata interamente scontata.
7. In deroga a quanto previsto al comma 5, le squalifiche subite nei tornei dell'attività non ufficiale dovranno essere scontate nello stesso torneo a cui si riferiscono, tranne che si tratti di squalifiche a tempo, che dovranno essere scontate in tutte le manifestazioni AICS.
8. Le gare di riferimento per le quali le sanzioni si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione al turno successivo, e non sono state successivamente annullate con provvedimento degli organi di giustizia sportiva.
9. Se un sodalizio rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte, la squalifica non è ritenuta scontata, ed esso deve scontarla nella gara immediatamente successiva.

Art.64 Prescrizione delle sanzioni inflitte ai tesserati e provvedimenti di grazia

1. Le sanzioni inflitte ai tesserati si prescrivono, se non scontate, al termine della terza stagione sportiva successiva a quella in cui sono state inflitte.
2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, gli affiliati e i tesserati, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
3. Secondo quanto previsto dallo statuto, il Presidente del Comitato può concedere la grazia a quei tesserati colpiti da provvedimento di squalifica, purché sia stata scontata almeno metà della sanzione inflitta. La grazia è concessa su domanda scritta dell'interessato o per autonomo provvedimento.

PARTE TERZA LA GIUSTIZIA SPORTIVA AICS

Art 65 Organi ufficiali della giustizia sportiva AICS

1. Sono Organi Ufficiali, direttamente responsabili dell'amministrazione della giustizia sportiva in tutte le competizioni di calcio AICS
 - a) il Giudice Sportivo di I Grado;
 - b) la Commissione Giudicante di II Grado;
2. Per le competizioni dell'attività non ufficiale, essi si avvalgono della collaborazione delle società organizzatrici.

Art 66 Il giudice sportivo di primo grado

1. E' annualmente nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale AICS.
2. Giudica in prima istanza, **d'ufficio ove necessario nelle gare di Play off**, sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto), in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti in occasione della disputa delle gare. Esso si astiene dal giudizio quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da altro dirigente AICS allo scopo incaricato.
3. Per quanto riguarda i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare e del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, giudica in prima istanza, su reclamo di parte, con l'ausilio dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto, documentazione presentata dalla reclamante e dalla controparte, documentazione prodotta dai settori calcio).
4. Per quanto riguarda i deferimenti, giudica sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, nelle deduzioni difensive e nella documentazione prodotta dal settore calcio. Relativamente ai deferimenti per illecito sportivo, può avvalersi di ogni fonte legale di prova.
5. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni. Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, può disporre l'audizione degli stessi.
6. Egli funge da organo giudicante anche nei confronti degli appartenenti al settore arbitrale.

Art.67 La Commissione giudicante di secondo grado

E' composta da tre membri: un dirigente provinciale AICS (che la presiede) nominato dal Consiglio Direttivo; un rappresentante del settore arbitrale nominato dal settore stesso, (che la presiede in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione) un membro dell'assemblea delle affiliate partecipanti, designato dalla stessa. Essi si astengono dal giudizio quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.

1. Delibera in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del giudice Sportivo di I° grado.
2. Le sue riunioni sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. Giudica a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente.
3. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni. Può usufruire dei mezzi di prova più ampi, con esclusione comunque di terzi ai fatti (ivi compresi eventualmente Ufficiali Giudiziari o Forze dell'Ordine). Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, dispone l'audizione degli stessi. Per essere ascoltati, i ricorrenti devono farne domanda all'atto della presentazione del ricorso.
4. La Commissione può deliberare la conferma della decisione del giudice di I Grado, aggravare le sanzioni da esso inflitte o, in alternativa, accettare, anche parzialmente, il ricorso.

PARTE QUARTA RECLAMI E RICORSI

Art.68 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati

1. Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di reclamo, le società, i loro dirigenti, e i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto. Sono titolari di interesse diretto solo i sodalizi e/o i tesserati partecipanti alla gara stessa. Tutti i reclami devono essere indirizzati al giudice di primo grado AICS e inviati alla sede del Comitato Provinciale mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, o posta certificata. Devono essere inoltre preannunciati entro le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I proponenti hanno facoltà di non fare seguito al preannuncio di reclamo o di ritirare il reclamo prima che si sia in merito proceduto.
2. **Dopo il preannuncio di reclamo, i proponenti devono presentare al giudice di I grado, entro 7 giorni dallo svolgimento della gara, lettera firmata dal legale rappresentante dell'affiliata, illustrante le motivazioni del reclamo e, contestualmente, copia della ricevuta del versamento della tassa di reclamo, fissata in € 100,00.** Copia dei motivi del reclamo, con libertà di mezzi, sarà trasmessa alla controparte dal settore calcio a 5 dell'AICS, entro due giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
3. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della documentazione di cui al comma precedente. Copia dei motivi delle controdeduzioni sarà inviata alla controparte dal settore calcio dell'AICS, entro due giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse.
4. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
5. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.
6. **I reclami avverso le posizioni di calciatori che abbiano preso parte ad una gara sono proposti nel termine di 30 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura del campionato a cui si riferiscono.** Se l'irregolare partecipazione è stata accertata in sede di giudizio, i reclami sono proposti nel termine di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura della competizione a cui si riferiscono. Per tali reclami, non occorre presentare preannuncio nei termini di cui al comma 2 del presente articolo.
7. **I reclami avverso la posizione irregolare di calciatori perché partecipanti a gare di altri Campionati, devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione relativa.**
8. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compresi i casi in cui non sia stata versata tassa reclamo o la documentazione presentata non sia sufficiente. Il giudice sportivo pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso. Il mancato versamento della tassa reclamo e l'insufficienza della documentazione presentata possono essere sanati solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dal giudice sportivo nella pubblicazione di cui sopra.
9. La tassa di reclamo, nel caso di reclamo anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso
10. Gli organi del settore calcio sono legittimati a deferire agli organi della giustizia sportiva, nel termine di cui ai precedenti comma, i casi di irregolari posizioni di calciatori partecipanti alle gare dei quali siano venuti direttamente a conoscenza o che siano state accertate in seguito a ricorso di parte. In ogni caso i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limiti di tempo.
11. Le decisioni prese in merito all'oggetto del reclamo sono valide a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
12. Contro le decisioni del giudice di I grado, è ammesso ricorso alla Commissione Giudicante di II grado.

Art.69 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off, si dispone di osservare quando previsto dall'art.67 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato in merito ai termini del procedimento:
 - tutti i preannunci di reclamo devono essere indirizzati al giudice di primo grado AICS e inviati alla sede del Comitato Provinciale mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, o posta certificata **entro le ore 19.00 del giorno successivo alla disputa della gara**, anche se festivo;
dopo il preannuncio di reclamo, i proponenti devono presentare al giudice di I grado, **entro le ore 18.00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara**, anche se festivo, lettera firmata dal legale rappresentante dell'affiliata, illustrante le motivazioni del reclamo. La lettera può essere consegnata a mano, per e-mail o per PEC, e deve essere accompagnata dalla tassa ricorso. Il settore calcio a5 del Comitato provinciale trasmetterà copia del reclamo alla controparte entro le 24 ore dal suo ricevimento. La controparte può inviare le sue controdeduzioni **entro le ore 18.00 del giorno successivo al ricevimento della copia del reclamo**, anche se festivo. La lettera di controdeduzioni può essere consegnata a mano, per e-mail o per PEC. Il Settore calcio a 5 del Comitato provinciale trasmetterà copia delle controdeduzioni alla reclamante entro 24 ore dal ricevimento delle stesse.
 - per i reclami avverso la posizione irregolare di calciatori non è necessario presentare preannuncio di reclamo, e il reclamo deve essere presentato **entro le ore 19.00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara**. Il Settore Calcio a 5 del Comitato Provinciale trasmetterà copia del reclamo alla controparte entro 24 ore dal ricevimento della stessa. La controparte può inviare le sue controdeduzioni **entro le ore 18.00 del giorno successivo al ricevimento della copia del reclamo**, anche se festivo. La lettera di controdeduzioni può essere consegnata a mano, per e-mail o per PEC. Il settore calcio 5 del Comitato provinciale trasmetterà copia delle controdeduzioni alla reclamante entro 24 ore dal ricevimento delle stesse.
se l'irregolarità della posizione si riferisce a calciatori che hanno partecipato alla gara di andata e squalificati con provvedimento pubblicato su un comunicato ufficiale AICS, il reclamo può essere presentato **sino alle ore 18 del venerdì** precedente la gara di ritorno.

Art.70 Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off, si dispone di osservare quando previsto dall'art.69 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato in merito ai termini del procedimento:
 - a) tutti i preannunci di reclamo devono essere indirizzati al giudice di primo grado AICS e inviati alla sede del Comitato Provinciale o consegnati agli organizzatori del torneo mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, o posta certificata **entro le ore 19.00 del giorno successivo alla disputa della gara**, anche se festivo.
 - b) dopo il preannuncio di reclamo, i proponenti devono presentare al giudice di I grado, o agli organizzatori del torneo, **entro le ore 19.00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara**, anche se festivo, lettera firmata dal legale rappresentante dell'affiliata, illustrante le motivazioni del reclamo. La lettera può essere consegnata a mano, per e-mail o per PEC, e deve essere accompagnata dalla tassa ricorso. .
2. Non sono inoltre ammessi reclami avverso errori di natura tecnica arbitrale.

Art.70bis Norme per la presentazione dei reclami in ordine alla programmazione delle gare di campionato e di play off del campionato

1. Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di reclamo, le società, i loro dirigenti, e i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto. Sono titolari di interesse diretto solo i sodalizi e/o i tesserati partecipanti alla gara stessa.
2. Avverso la programmazione di una gara di campionato o play off, è possibile presentare ricorso entro 2 (due) giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è presente la programmazione avverso cui si vuol ricorrere.
3. Tutti i reclami devono essere indirizzati al giudice di primo grado AICS e inviati alla sede del Comitato Provinciale mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, o posta certificata, contestualmente alla copia della ricevuta del versamento della tassa di reclamo, fissata in € 100,00.
4. Il settore calcio del Comitato provinciale trasmetterà copia del reclamo alla controparte entro 24 ore dal ricevimento della stessa. La controparte potrà inviare proprie controdeduzioni entro le successive 24 ore. Il settore calcio del Comitato provinciale trasmetterà copia del controdeduzioni alla reclamante entro le successive 24 ore.
5. Avverso la decisione del giudice di primo grado non è possibile presentare ricorso.

Art.71 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo

1. Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di ricorso, le società, i loro dirigenti, e i tesserati in genere che intendono chiedere la revisione del giudizio di primo grado. Per presentare ricorso occorre avervi interesse diretto. Sono titolari di interesse diretto solo i sodalizi e/o i tesserati partecipanti alla gara stessa. **. Per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai tesserati, sono titolari di interesse diretto solo gli stessi tesserati e i loro sodalizi**
2. Tutti i ricorsi debbono essere inoltrati, con lettera raccomandata, anche a mano, o fax, o e-mail, o posta certificata, alla Commissione Giudicante di II° grado, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare, e debbono essere accompagnati dalla tassa di ricorso di € 100,00, pena il loro non accoglimento. La ricorrente ha diritto di ritirare il ricorso prima che si sia proceduto, e le verrà restituita la tassa ricorso.
3. Quando si ricorre in ordine al giudizio sulla regolarità delle gare, anche per la posizione irregolare di calciatori, copia dei motivi del ricorso dovrà essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, o posta certificata, alla controparte. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata, comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al ricorso presentato alla Commissione Giudicante di II° grado. I ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.
4. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di ricorso, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata, o posta certificata, anche alla reclamante. La ricevuta della lettera raccomandata o posta certificata, comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.
5. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
6. Quando si ricorre in ordine a sanzioni inflitte ai tesserati, non si deve inviare nessuna comunicazione ad altri soggetti che non siano gli Organi di disciplina.
7. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del ricorso e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale. La Commissione Giudicante pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso. Il mancato versamento della tassa ricorso può essere sanato solo entro i termini in cui scade la possibilità di ricorso, o entro quelli eventualmente fissati dalla Commissione nella pubblicazione di cui sopra.
8. La tassa ricorso, nel caso di ricorso anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso contrario sarà incamerata.
9. Non sono impugnabili e sono immediatamente esecutive le squalifiche sino a due giornate di gara o sino a 15 giorni e le ammende inferiori a € 50,00.

Art.72 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni su gare dei play-off dei campionati

1. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine al giudizio sullo svolgimento di gare dei play-off, qualora non si ricorra in ordine a squalifiche inflitte ai tesserati, si dispone di osservare quanto previsto dall'art.72 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato in merito ai termini del procedimento:
 - a) i proponenti devono presentare alla Commissione di II grado, **entro le ore 19.00 del giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento cui si vuole ricorrere**, anche se festivo, lettera firmata dal legale rappresentante dell'affiliata, illustrante le motivazioni del ricorso. La lettera può essere consegnata a mano, per e-mail o per PEC, e deve essere accompagnata dalla tassa ricorso. Il Comitato provinciale trasmetterà copia del ricorso alla controparte.
 - b) la controparte può inviare le sue controdeduzioni **entro le ore 19.00 del giorno successivo al ricevimento della copia del ricorso**, anche se festivo. La lettera di controdeduzioni può essere consegnata a mano, per e-mail o per PEC. Il Comitato provinciale trasmetterà copia delle controdeduzioni alla reclamante;
2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 72 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.73 Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni su gare dei tornei di breve durata e dell'attività non ufficiale.

1. Nessun ricorso è ammissibile in ordine alle decisioni del Giudice di I° Grado in ordine alla regolarità di svolgimento delle gare, salvo che egli abbia commesso errore di fatto. In tal caso si può ricorrere entro le 24 successive al momento in cui si è venuti a conoscenza del provvedimento.
2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 72 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.74 Impugnazione e revoca

1. Le decisioni del giudice di I grado e della commissione giudicante di II grado possono altresì essere impugnate per revocazione, in qualsiasi momento, ma entro trenta giorni dalla scoperta del fatto, quando ricorre, a giudizio del richiedente uno dei seguenti casi:
 - a) se sono l'effetto del dolo di una delle due parti in danno dell'altra;
 - b) se si è giudicato in base a prove ritenute false dopo la decisione;
 - c) se a causa di forza maggiore o per fatti altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente provvedimento documenti utili ai fini della controversia;
 - d) se è stato omissivo l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente provvedimento *oppure* sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.
 - e) allorché nel precedente provvedimento è stato commesso errore di fatto.
2. La revoca può essere chiesta all'organo che ha emesso il provvedimento e deve essere accompagnata dalla tassa di revoca di € 100,00.
3. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità della richiesta di revoca e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa di revoca e la società conservi il deposito cauzionale. L'organo competente pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità della richiesta. In caso di revoca la tassa è accreditata, in caso contrario la tassa è incamerata.

ALLEGATO A: Tabella delle sanzioni più ricorrenti

TESSERATI ESPULSI PER	CALCIATORI	DIRIGENTI
Comportamento scorretto nei confronti di un avversario	1 giornata	7/15 giorni
Comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario.	2/4 giornate	30/60 giorni
Condotta gravemente antisportiva	2/4 giornate	15/60giorni
Venire a vie di fatto con un avversario	2/8 giornate	30/90 giorni
Condotta violenta nei confronti di un avversario	3/10 giornate	30/120 giorni
Assumere atteggiamenti espressione di discriminazione razziale, territoriale o di genere	4/10 giornate	60/120 giorni
Proteste verso l'arbitro	1 giornata	7/15 giorni
Reiterate proteste verso l'arbitro e/o atteggiamento irrispettoso verso lo stesso	2/3 giornate	15/30 giorni
Offese all'arbitro	1/2 giornate	15/30 giorni
Offese reiterate all'arbitro	2/4 giornate	30/60 giorni
Offese e minacce verbali all'arbitro	3/8 giornate	45/90 giorni
Offese con frasi particolarmente lesive e comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell'arbitro	5/10 giornate	60/120 giorni
Tentativo di aggressione non riuscito nei confronti dell'arbitro	3/6 mesi	4/12 mesi

ATTI DI VIOLENZA CONTRO L'ARBITRO

INDIRETTI(con oggetti non contundenti)

Non riusciti	2/4 mesi	3/5 mesi
Parzialmente riusciti	3/6 mesi	4/9 mesi
Pienamente riusciti	5/12 mesi	6/24 mesi

DIRETTI(con pugni, calci etc. e corpi contundenti)

Non riusciti	3/9 mesi	6/12 mesi
Parzialmente riusciti	8/24 mesi	12/36 mesi
Pienamente riusciti	2/4 anni Radiazione	3/4 anni Radiazione

ALLEGATO B: Tabella delle ammende più ricorrenti

Non validità del tesseramento e non rispetto delle norme	da € 15,00 a € 30,00
Doppio tesseramento	da € 25,00 a € 50,00
Utilizzo soggetti squalificati	da € 50,00 a € 100,00
Ritardo presentazione liste o ritardo presentazione in campo	I infrazione € 10,00 II infrazione € 15,00 Infrazioni successive € 20,00
Compilazione non corretta note ufficiali di gara	I infrazione € 5,00 II infrazione € 10,00 Infrazioni successive € 15,00
Rinuncia o ritiro dalle gare	I infrazione € 50,00 II infrazione € 75,00 Infrazioni successive € 100,00
Ritiro o esclusione dal Campionato e/o dai play off	Perdita deposito cauzionale
Accesso al terreno di gioco di soggetti non autorizzati	da £. 30,00 a £. 100,00
Numero insufficiente di palloni	I infrazione € 10,00 Infrazioni successive € 15,00
Mancata assistenza all'arbitro	da € 15,00 a € 50,00
Per ciascuna squalifica di 3/4 giornate e da 15 a 30 giorni	€ 10,00
“ “ “ di 5/7 giornate e da 31 a 60 giorni	€ 20,00
“ “ “ di 8/10 giornate e da 61 a 89 giorni	€ 30,00
“ “ “ da 3 a 6 mesi	€ 40,00
“ “ “ da 6 mesi e 1 giorno a 9 mesi	€ 50,00
“ “ “ da 9 mesi e 1 giorno a 12 mesi	€ 75,00
“ “ “ da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	€ 100,00
“ “ “ oltre i due anni	€ 150,00

PREMI PER L'ATTIVITA' UFFICIALE AICS

Nei Tornei di breve durata, di norma si premiano le prime 2 squadre classificate

Nei Campionati di qualsiasi Categoria, si premiano:

Le squadre classificate al primo posto nelle finali dei Play Off Dilettanti Serie A e Serie B, Amatori Serie A e Serie B.
Il Premio consiste per tutte le vincenti in **12 tessere** Aics gratuite per un totale di **€ 120**

LE REGOLE DEL GIOCO

Le regole del gioco osservate nei campionati di calcio AICS, si basano naturalmente sul testo delle regole ufficiali FIGC del gioco del calcio A 5. Il regolamento attualmente preso in considerazione è quello 2020/2021, scaricabile a questo indirizzo: <https://www.aia-figc.it/download>

L'Aics ha inoltre aggiunto le seguenti modifiche alle regole FIGC

LE REGOLE DEL GIOCO - DIFFERENZE CON LE REGOLE FIGC

Regola 1: Il terreno di gioco

Punto 2 (segnatura del rettangolo di gioco): il segmento di linea a 5m dall'arco d'angolo non è obbligatorio;

Punto 4 (l'area di rigore): il segmento di linea all'interno dell'area di rigore, a 5 metri dal punto del tiro libero, non è obbligatorio;

Punti 8 (L'area tecnica) 11 – 14 (pubblicità)

NON APPLICABILI

Regola 2: il Pallone

E' obbligatorio giocare con palloni a rimbalzo controllato. Sui campi in erba naturale o in terra battuta, si gioca con palloni del n°4

Non vi è obbligo di utilizzare palloni riportanti i loghi ufficiali

I palloni sono messi a disposizione dai gestori degli impianti

Regola 3: Numero calciatori

Nelle note di gara possono essere inseriti un massimo di 12 calciatori

Per l'effettuazione delle sostituzioni, non si applica la consegna della pettorina al calciatore che si sta sostituendo

Regola 4: L'equipaggiamento dei calciatori

In caso di maglie di colore compatibile, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle. Nel caso che essa non abbia altre maglie da gioco, i propri calciatori possono indossare casacche, purché di colore differente da quello delle maglie dell'altra squadra e dell'arbitro.

Le scarpe devono essere adatte al terreno di gioco. **Non possono essere assolutamente indossate calzature con tacchetti metallici o lamellari.** E' consentito l'utilizzo di scarpe con almeno 13 tacchetti di gomma, salvo disposizioni particolari emanate dai gestori dei vari impianti, che saranno eventualmente comunicate sul bollettino ufficiale.

L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del calciatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi.

Regola 6: Gli assistenti arbitrali

Non è prevista la presenza di terzo arbitro né di cronometrista

Regola 7: La durata della gara

Tutte le gare dell'attività ufficiale hanno la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo tra i due periodi di gioco, di norma non superiore a 5 minuti.

Il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Non vi è scambio di panchine tra un tempo e l'altro.

Se il regolamento della competizione prevede, in caso di parità, la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi di **3 minuti ciascuno**. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Alla fine del primo tempo supplementare dovrà essere accordato un riposo non superiore ad un minuto.

Se il regolamento della competizione prevede, in caso di parità al termine dei tempi supplementari, l'effettuazione dei calci di rigore, ogni squadra calcerà **cinque** calci di rigore. In caso di parità, si effettueranno “rigori ad oltranza” sino a quando, a parità di tiri effettuati, una squadra non avrà segnato una rete più dell'altra. I rigori possono essere calciati da tutti i componenti della lista di gara, se non espulsi o infortunati. Se, al termine di una gara o dei tempi supplementari, e prima dell'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria (inclusi i calciatori di riserva) può scegliere di ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e gli avversari e gli arbitri devono essere informati del nome e del numero di ciascun calciatore escluso. Ogni calciatore così escluso non potrà partecipare ai tiri

Regola 11: Falli e scorrettezze

E' sempre possibile, per il portiere, ricevere un passaggio volontario da un proprio compagno di squadra, senza che ciò sia sanzionabile, a meno che il portiere non tocchi il pallone con le mani se gli è stato passato con i piedi

Un giocatore espulso può essere sostituito dopo **5 minuti**, a meno che la squadra in inferiorità numerica non subisca una rete. In tal caso può essere sostituito nel momento in cui si riprende il gioco.